

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Accordo apprendistato
I e III livello



Bandi e finanziamenti

"Intraprendo"
con Regione Lombardia



Ambiente Politiche energetiche

Raccolta
dei Raee



Commercio estero

Servizi immobiliari
Territorialità Iva



Tributario

Soppressione
Equitalia



Formazione e studi

Assintel
Report +



Legale

Agroalimentare e varie
Deleghe al Governo



CON GLI
INDICI
2016



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 280 - Dicembre 2016 - Anno LVII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Apprendistato di I e III livello	Pag. 1
▶ Permesso di soggiorno	Pag. 4
▶ Voucher. Comunicazioni	Pag. 7
▶ Fondo di sostegno alle imprese	Pag. 11
▶ Assegno di ricollocazione	Pag. 14
▶ Esodo anticipato	Pag. 15

GIURISPRUDENZA

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Fruizione impropria di permessi. Licenziamento	Pag. 17
▶ Lavoratrice madre. Licenziamento. Nullità	Pag. 17

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Sottoscritto l'accordo sull'apprendistato di I e III livello

È stato sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil l'accordo, per le imprese che applicano il Ccnl Terziario, sull'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 41, co. 2, lett. a), Dlgs n. 81/2015) e sull'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 41, co. 2, lett. c), Dlgs n. 81/2015), che prevede quanto segue. ▶

Apprendistato di I livello

Per l'apprendistato di I livello, viene disciplinata la retribuzione delle ore svolte presso il datore, ferme restando le previsioni di legge per la formazione curriculare:

- ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (ex art. 43, co. 7);
- ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
- ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:

1° e 2° anno	50% della retribuzione dei lavoratori qualificati
3° anno	65% della retribuzione dei lavoratori qualificati
eventuale 4° anno	70% della retribuzione dei lavoratori qualificati

Inoltre, viene introdotta una misura incentivante per la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, prevedendo in questo caso un sottoinquadramento del lavoratore di un livello per ulteriori 12 mesi.

Ancora, viene disciplinata la possibilità di proseguire il rapporto in apprendistato professionalizzante per ottenere anche la qualifica contrattuale, nel rispetto delle durate massime previste dalla disciplina contrattuale per l'apprendistato professionalizzante. Detto in altri termini, la somma dei periodi in apprendistato di I livello e in apprendistato professionalizzante non può superare i 36 mesi ovvero i 42 e 48 per le specifiche qualifiche con durata fino a 5 anni, previste nell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012.

Apprendistato di III livello

Per l'apprendistato di III livello, la retribuzione è così stabilita:

- ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (art. 43, co. 7);
- ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
- ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:
 - prima metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrate di due livelli
 - seconda metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrate di un livello

► ACCORDO tra Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucs-Uil del 19 ottobre 2016.

Le parti

premessa

- Il Dlgs n. 81/2015, recante "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" disciplina:
 - negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca;
 - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta ai lavoratore una retribuzione pari ai 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»⁽¹⁾;
- il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;
- il Dlgs n. 185/2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148,149, 150 e 151/2015, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina:
 - nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex Dlgs n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- l'art. 23 rinvio alla legge dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel Ccnl Terziario 30 marzo 2015.

Considerato che

- la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, for azione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto;
- le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza;
- le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i consigli d'ordine professionali;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

convengono:

per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), Dlgs n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall' art. 43, comma 7, Dlgs n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

- primo e secondo anno: 50%;
- terzo anno: 65%
- eventuale quarto anno: 70%

Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.

Come previsto dall'art. 43, comma 9 Dlgs n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal Ccnl Terziario 30 marzo 2015.

Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), Dlgs n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 comma 3, Dlgs n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di for azione curriculare:

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Nota

(1) Avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale.

Lavoratori extracomunitari Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016, relativamente al rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione precisa che la norma, nel prevedere un termine di validità minima, non inferiore ad un anno, del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha posto limiti all'eventuale rinnovo di tale permesso rendendo possibile, tenendo conto dei requisiti reddituali, includendo anche il reddito dei familiari conviventi con il richiedente, il rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

- CIRCOLARE prot. 0040579 del ministero dell'Interno del 3 ottobre 2016. **Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.**

In considerazione delle molteplici segnalazioni recentemente pervenute, si rende necessario fornire puntuali indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito all'articolo 22, comma 11, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Va preliminarmente osservato che il legislatore, con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha operato rilevanti modificazioni alla disciplina, integrando i contenuti del comma 11, ed ampliandone la portata attuativa.

In forza del novellato articolo 22, comma 11, pertanto, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma in esame, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione ("un periodo non inferiore ad un anno") non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito, dalle questure, per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le questure dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di carattere generale, sancite, nel Tui, all'articolo 5, commi 5, 5bis, 6 e all'articolo 28, ove è prevista, sempre, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall'esame della relativa inclusione sociale ⁽¹⁾, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.

Con riguardo, peraltro, all'ultima parte del comma 1, dell'articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

In tale contesto e, più nel dettaglio, con riguardo all'accertamento del requisito del reddito minimo, appaiono di interesse, peraltro, le motivazioni recentemente adottate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella sentenza n. 2730/16 ⁽²⁾. Il dispositivo, infatti, nel ribadire che la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l'Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si dovrebbe tener conto "(...) della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento (...)".

Nel restare a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento, si ritiene d'interesse rammentare che, al momento della pubblicazione in Gu della legge n. 92/12 ⁽³⁾, questa Direzione centrale intervenne con l'unità circolare informativa ⁽⁴⁾, di cui si richiamano comunque i contenuti di massima.

Note

- (1) Cfr. con articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del Tui.
 (2) Cfr. con sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/16 Reg. Prov. Coll. n. 10644/2015 Reg.Ric.
 (3) Gu n. 153 del 3 luglio 2012.
 (4) N. 400/A/2012/12.214.22/12.214.22 prot. 5792 del 9.7.2012, allegata.

► SENTENZA del Consiglio di Stato n. 2730/16 del 22 giugno 2016.

Sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2015, proposto da: R. E. J., rappresentato e difeso dall'avv. M. M., con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata per legge;

per la riforma

della sentenza breve del Tar Veneto, Sezione III n. 571/2015, resa tra le parti, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui al decreto del questore di Rovigo 29.1.2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l'Avvocato dello Stato P. S.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso RG 641/2015 proposto dinanzi al Tar Veneto, il signor R. E. J., cittadino del Marocco, ha impugnato il decreto della questura di Rovigo del 29 gennaio 2015 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato disposto per insufficienza reddituale.

A sostegno dell'impugnativa, il cittadino straniero ha dedotto di aver stipulato in data 3 settembre 2014 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part time al 75%, con la qualifica di bracciante agricolo con la ditta XY con sede in Pressana (VR), e di aver documentato detta circostanza in sede procedimentale.

2. Il Tar ha respinto il ricorso sostenendo che "dalla documentazione presentata dal ricorrente non sia possibile desumere il carattere "stabile" del rapporto di lavoro instaurato, tale da permettergli di acquisire quei mezzi di sussistenza che sono il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del Dlgs 286/1998".

Il primo giudice ha poi rilevato che in passato il ricorrente non aveva maturato sufficienti redditi, mentre le buste paga relative all'anno 2014 depositate non consentivano di raggiungere il limite minimo annuo dell'assegno sociale.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor J. R. deducendo l'erroneità della decisione in quanto il Tar non avrebbe correttamente valutato l'attività lavorativa, prendendo in considerazione soltanto i primi mesi di lavoro senza consentirgli di dimostrare la costanza e la qualità dell'attività lavorativa intrapresa.

4. L'amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

5. Con ordinanza n. 297/2016 la domanda cautelare è stata accolta.
6. All'udienza pubblica del 19 maggio 2016 l'appello è stato trattenuto in decisione.
7. L'appello è fondato e va dunque accolto.

L'appellante ha prodotto in sede amministrativa la documentazione attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro subordinato e ha depositato in giudizio la copia delle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, tutte antecedenti l'adozione del provvedimento impugnato.

Da detta documentazione - relativa a pochi mesi lavorativi - non si evince il possesso del reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nondimeno ritiene il Collegio che detta documentazione avrebbe dovuto essere valutata dalla questura, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Dlgs n. 286/98, sotto il profilo prognostico.

In buona sostanza, la questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi - non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.

La questura di Rovigo dovrà dunque riesaminare la posizione del cittadino straniero valutando la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro.

L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello RG 10644/2015 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 571/2015 del Tar Veneto, accoglie il ricorso di primo grado RG 641/2015 ed annulla il provvedimento della questura di Rovigo Cat. A. 12/Imm. N. 27/2015 del 29 gennaio 2015.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

- CIRCOLARE del ministero dell'Interno n. 400/A/2012/12.214.22 prot. 0005792 del 9.7.2012. **Legge 2 giugno 2012, n. 92 concernente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Modifiche integrative dell'articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

Si comunica che sulla Gazzetta ufficiale n. 153, del 3 luglio scorso – Supplemento ordinario n. 136, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dal prossimo 18 luglio, che, con l'articolo 4, comma 30, ha modificato e integrato l'articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98.

In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevedendo che il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Lo stesso legislatore, nell'ultima parte del comma 30 in esame, ha anche sancito che decorso il termine indicato nel precedente periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l'eventuale, successivo, rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, in base ai precisi parametri indicati nella lettera b), del comma 3 dell'articolo 29.

Nuove modalità di comunicazione per l'utilizzo dei voucher

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185/16, correttivo del Jobs Act (Lavoronews n. 70/2016), che ha disposto nuovi obblighi di comunicazione per la tracciabilità dei voucher, fornisce indicazioni per adempiere ai nuovi obblighi di legge, individuando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni di utilizzo dei voucher (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione).

► CIRCOLARE n. 1 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 17 ottobre 2016. **Decreto correttivo Jobs Act – Lavoro accessorio – Indicazioni operative.**

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l'altro, il cosiddetto codice dei contratti di cui al Dlgs n. 81/2015.

Nell'ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l'intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Il nuovo art. 49, comma 3, del Dlgs n. 81/2015 stabilisce anzitutto che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni".

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

- **per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti**, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
 - 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
 - 2) il luogo della prestazione;
 - 3) il giorno di inizio della prestazione;
 - 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.
- **per gli imprenditori agricoli** entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
 - 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
 - 2) il luogo della prestazione;
 - 3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto il ministero del Lavoro potrà peraltro indicare “modalità applicative della disposizione (...) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”; nelle more della sua adozione si rappresentano di seguito le modalità, condivise con predetto il ministero, per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'Inps (v. ministero Lavoro nota 25 giugno 2015, n. 3337 e Inps circ. n. 149/2015).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, le Direzioni del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del Dlgs n. 124/2004.

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, Dlgs n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del Dlgs n. 185/2016 e la presente circolare.

Si fa riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni.

Con il citato decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite sms ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it

Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it

Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it

Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it

Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it

Voucher.Asti@ispettorato.gov.it

Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it

Voucher.Bari@ispettorato.gov.it

Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it

Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it

Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it
Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it
Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it
Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it
Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it
Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it
Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it
Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it
Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it
Voucher.Como@ispettorato.gov.it
Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it
Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it
Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it
Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it
Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it
Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it
Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it
Voucher.Genova@ispettorato.gov.it
Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it
Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it
Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it
Voucher.Latina@ispettorato.gov.it
Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it
Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it
Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it
Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
Voucher.Modena@ispettorato.gov.it
Voucher.Molise@ispettorato.gov.it
Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it
Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it
Voucher.Padova@ispettorato.gov.it
Voucher.Parma@ispettorato.gov.it
Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it
Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it
Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it
Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it
Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it
Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it
Voucher.Savona@ispettorato.gov.it
Voucher.Siena@ispettorato.gov.it
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it
Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it
Voucher.Varese@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it

Al via il Fondo di sostegno alle imprese per la partecipazione azionaria dei dipendenti

È stato pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto interministeriale 20 giugno 2016 che disciplina le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese (previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 147/2013).

Il provvedimento, che mira alla diffusione di piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti, prevede un incentivo erogato a domanda, al quale possono accedere le società per azioni italiane e comunitarie (con una o più sedi in Italia).

La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato ed aventi qualifica di operaio, impiegato e quadro; l'adesione al piano di azionariato deve essere su base volontaria e non subordinata ad alcun obbligo.

L'incentivo all'impresa consiste nel riconoscimento di una somma pari:

- al 30% del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito ai dipendenti.
- alla differenza tra valore dell'azione e importo della sottoscrizione, se l'assegnazione è a titolo oneroso.

L'importo del beneficio non può comunque superare i 10 euro per ogni azione e il beneficio complessivamente riconosciuto a ciascuna impresa non può eccedere il 10% dell'ammontare complessivo di risorse disponibili nel Fondo.

Per accedere all'incentivo, le aziende interessate dovranno presentare domanda al ministero del Lavoro, secondo i termini e le modalità contenute in un apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del ministero entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame.

- **DECRETO** interministeriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2016.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze

Visti gli articoli 36 e 46 della Costituzione;

Vista la raccomandazione n. 92/443/Cee del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa;

Vista la comunicazione Com(2002)364 datata 5 luglio 2002, della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni recante "Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti";

Viste le disposizioni del codice civile che disciplinano le forme di partecipazione agli utili e al capitale da parte dei prestatori di lavoro, e in particolare gli articoli 2099 e 2102, in base ai quali il lavoratore può essere retribuito in parte anche con la partecipazione agli utili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2349, 2441 e 2358 che ne disciplinano le modalità;

Visto il regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli "aiuti de minimis";

Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che istituisce un apposito fondo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzato a incentivare iniziative "rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti", cui sono stati assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, successivamente ridotti, rispettivamente, a euro 1.818.872,00 per l'anno 2014 e a euro 39.245,00 per l'anno 2015, in applicazione del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che per effetto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, elenco n. 3;

Considerato che il comma 180 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, altresì, che le modalità e i criteri di utilizzo del citato fondo sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in data 21, 27 e 28 aprile 2016

decreta

Articolo 1
(Finalità)

1. In attesa di una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese, con il presente decreto sono definite le modalità e i criteri di utilizzo del fondo istituito con l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Il fondo sostiene le iniziative avviate dalle imprese di cui all'articolo 2 che, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alle quotazioni di mercato.

Articolo 2
(Condizioni e requisiti di accesso)

1. Possono accedere al beneficio a carico del fondo istituito con l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le società per azioni italiane o di altri paesi dell'Unione europea che stabiliscono, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, una o più sedi secondarie nel territorio dello stato italiano, che ne fanno richiesta secondo le modalità indicate all'articolo 4.

2. Le imprese di cui al comma 1 che intendono accedere al beneficio devono possedere un Durc in regola al momento dell'erogazione del finanziamento.

3. Il beneficio di cui al presente decreto trova applicazione limitatamente alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

4. La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.

5. L'adesione del lavoratore alle iniziative volte a incentivare la partecipazione al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato di cui al presente decreto è volontaria e non è subordinata a nessun obbligo. Tale adesione non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.

6. I piani di azionariato predisposti dalle imprese che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell'investimento e una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire. Al momento della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa è tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso.

7. In assenza della disciplina di istituti di democrazia partecipativa, sono escluse dal beneficio le iniziative di acquisto tramite quote di Tfr.

Articolo 3
(Benefici)

1. Il beneficio di cui al presente decreto consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30 per cento del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. L'importo riconosciuto non può essere comunque superiore a euro 10 per ciascuna azione. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale ovvero, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.

2. Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. A tal fine la concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.

3. Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa e ai lavoratori che da essa dipendono non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare complessivo del fondo. Il beneficio riconosciuto in favore di ciascun gruppo e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte, non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare complessivo del fondo.

4. L'avviso di cui all'articolo 4 recherà l'indicazione che le imprese richiedenti sono comunque tenute a osservare le disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis".

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande e di erogazione)

1. Per accedere al beneficio le imprese interessate presentano apposita domanda al ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, secondo i termini e le modalità contenute in un apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda.

3. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede al monitoraggio sull'attuazione della presente misura.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate al fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato, afferente al Cdr Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, capitolo di bilancio 2190, dello stato di previsione di spesa del ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 (politiche per il lavoro) – Programma 26.8 (Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

► **LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**

(omissis)

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Finanziato l'assegno di ricollocazione

Il decreto legislativo n. 150/15 ha previsto che ai disoccupati percettori della Naspi, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, è riconosciuto un assegno di ricollocazione, spendibile presso i servizi al lavoro, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

Il ministero del Lavoro, con decreto direttoriale n. 258 del 16 settembre 2016, ha disposto lo stanziamento di 32 milioni di euro per il finanziamento del predetto assegno di ricollocazione.

► DECRETO DIRETTORIALE n. 258 del ministero del Lavoro del 16 settembre 2016.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione)

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'istituzione presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Fondo per le politiche attive del lavoro;

Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183";

Visti gli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto l'articolo 43 c. 6 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018";

Visto il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 (Gu serie generale n. 303 del 31 dicembre 2015 – Suppl. ordinario n. 72) concernente la "ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" ed, in particolare, la tabella 4;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 gennaio 2016 "Decreto di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2016", recante il visto di regolarità dell'Ufficio centrale del bilancio n.430 del 1 febbraio 2016;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante "Regolamento di organizzazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", che istituisce la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il Dpcm del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014, foglio 4886, adottato in esito all'entrata in vigore del predetto Dpcm 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

ottobre 1969, è stato incaricato, per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 - ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni - della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il decreto direttoriale n. 47/1/2016 del 4/3/2016 di variazione compensativa sia in termini di cassa sia in termini di competenza nell'ambito del capitolo 2233 dal piano gestionale 1 al piano gestionale 2;

Considerato che occorrerà procedere alla corresponsione ai soggetti destinatari delle risorse per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, per l'annualità 2016;

decreta

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno di euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00) per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015.

Articolo 2

La spesa di cui l'articolo 1 graverà sul capitolo 2233 pg2 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.10 (Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione), "Interventi" CDR 7, esercizio finanziario 2016.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il previsto controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e pubblicato nel sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento

L'Inps, con messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016, fornisce chiarimenti relativamente alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare, ai fini dell'accesso alla prestazione di esodo a favore di lavoratori prossimi alla pensione prevista dall'art. 4 della legge 92/2012.

Tale fideiussione bancaria, costituisce la garanzia, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contributivi dallo stesso assunti nei confronti dell'Inps, che prevedono il versamento anticipato della provvista per la prestazione a favore del lavoratore unitamente alla contribuzione figurativa correlata.

- ▶ MESSAGGIO Inps n. 4095 del 12.10.2016. **Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Ulteriori indicazioni relativamente allo schema di fideiussione e alla determinazione della contribuzione correlata.**

Con il messaggio n. 216 del 20/1/2016 è stato reso noto il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all'Istituto ai fini dell'accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Le relative disposizioni amministrative, concernenti l'accesso alla citata prestazione, sono state, precedentemente, emanate con circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

A seguito della pubblicazione del suddetto messaggio, sono pervenute alle scriventi Direzioni alcune richieste di precisazioni, in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria in trattazione. Pertanto, si forniscono con il presente messaggio i seguenti chiarimenti.

La legge prevede, come noto, che per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all'Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

Come esplicitato nella circolare n. 119/2013, sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15% della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto.

Sul piano operativo si precisa che nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l'importo relativo alla "parte fissa", anche l'importo della "parte variabile".

Si ricorda che la "parte fissa" e la "parte variabile" costituiscono l'importo massimo garantito, ovvero la misura massima dell'esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.

Inoltre, si rappresenta che, come riportato nell'articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell'originale dell'atto.

Pertanto, in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all'esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, le sedi non dovranno procedere alla restituzione della fideiussione.

La sede può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell'Inps.

Ai fini di una più puntuale predisposizione del prospetto di quantificazione dell'onere, parte integrante della fideiussione di cui si tratta, si sottolinea quanto segue.

Nei messaggi del 5 novembre 2013, n. 17768, e del 29 gennaio 2014, n. 1653, è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell'onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via preventiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve segnalare la criticità all'Istituto che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare.

Tale informazione dovrà essere comunicata dal datore di lavoro esodante dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77.

Si ribadisce, comunque, che con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata – che dovrà essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione – le disposizioni vigenti prevedono che l'imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell'ultimo quadriennio (cfr. messaggi nn. 3096/2015, 4704/2015 e 5804/2015).

Per completezza, si richiamano le indicazioni già fornite dall'Istituto, nella circolare n. 11/2016, in merito al massimo annuo della base contributiva e pensionabile, che dispongono che per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del massimo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2016 è pari a euro 100.324,00.

Si ritiene infine utile rammentare che, come illustrato nelle richiamate circolari, il piano relativo ai lavoratori interessati dal "programma di esodo" presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno); solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell'elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell'Istituto.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**Fruizione permessi impropria e licenziamento**

- Cass. sez. lav. 30 aprile 2015, n. 8784 (da Dir.&Prat.Lav. n. 7/16, pag. 473). **La fruizione del permesso per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali implica di certo un disvalore sociale, atteso che il costo di tali esigenze viene a essere scaricato sull'intera collettività, considerato che tali permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, poi sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e tenuto conto che il datore di lavoro è così costretto a organizzare diversamente il lavoro, con maggiore penosità della prestazione lavorativa per i colleghi di lavoro. È evidente che tale disvalore sociale, in quanto proprio del comune sentire, rende irrilevanti le deduzioni sollevate dal lavoratore (come quelle sollevate nella fattispecie dal ricorrente) in ordine alla propria convinzione di avere agito legittimamente ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e della mancanza di precedenti disciplinari e, naturalmente, tale abuso di diritto ben può ripercuotersi sull'elemento fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo.**

Lavoratrice madre - Licenziamento - Nullità

- Cass. sez. lav. 29 aprile 2015, n. 8683 (da Dir.&Prat.Lav. n. 7/16, pag. 472). **Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre durante il periodo di interdizione del recesso per maternità, in violazione del divieto posto dall'art. 2 della legge n. 1204/1971, è sottratto al regime sanzionatorio di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 ed è invece soggetto al regime ordinario della nullità di cui all'art. 1418 cc, sicché a fronte dell'inadempimento, la sanzione del risarcimento del danno va applicata con riferimento a tutto il periodo di permanenza degli effetti dell'evento lesivo, ovvero, secondo il regime ordinario della mora del creditore, fino alla formulazione al lavoratore dell'offerta reale della retribuzione.**

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 280 - dicembre 2016
anno LVIII**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri****REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372****AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957**

Una copia euro 0,568

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2016		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2016	
Quadri		3,55		Apprendisti 2a metà			
1		3,27		2		2,61	
2		2,94		3		2,37	
3		2,61		4		2,21	
4		2,37		5		2,06	
5		2,21		6		2,06	
6		2,06					
7		1,88		Operatori di vendita			
Apprendisti 1a metà				1a categoria		2,28	
2		2,37		2a categoria		2,04	
3		2,21					
4		2,06					
5		1,88					
6		1,88					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003**

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	-	0,625
	Maggio	99,7	-	0,625
	Giugno	99,9	-	0,750
	Luglio	100,0	0,071	0,945
	Agosto	100,2	0,220	1,220
	Settembre	100,0	0,070	1,195

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n°628



Unione
CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente
e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione
incendi
- verifica periodica
- messa a terra
impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest
per corretta sanificazione
- verifica taratura
termometri

CLUB DELLA SICUREZZA



PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



Indice

AMBIENTE

- ▶ Rapporto del Centro di coordinamento sulla raccolta dei Raee in Italia (2a parte) **Pag. 45**
- ▶ Iniziativa Conai per "Tutti in regola" **Pag. 47**

POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Politiche energetiche - Sistemi di contabilizzazione del calore – Termine per l'adeguamento – Sanzioni dal 1° gennaio 2017 **Pag. 48**

In primo piano

Rapporto del Centro di coordinamento sulla raccolta dei Raee in Italia (Seconda parte)

Concludiamo con la seconda parte l'analisi del rapporto che il Centro di coordinamento ha stilato in modo approfondito sulla raccolta dei Raee in Italia. Ricordiamo che la prima parte è stata pubblicata nell'Informatore di settembre 2016. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

La raccolta nelle regioni italiane

Prendendo in considerazione le regioni e le macro-aree geografiche, i dati mostrano un aumento positivo a livello nazionale, nonostante permangano ancora differenze significative tra le diverse aree territoriali; Nord e Centro confermano e rafforzano ulteriormente il dato di crescita della raccolta complessiva rispetto all'anno precedente, mentre Sud e Isole registrano finalmente un segno positivo.

La stessa situazione si osserva nella raccolta pro capite, in crescita praticamente ovunque.

Nelle regioni del Nord, la raccolta complessiva cresce del 6,23% mentre quella pro capite media ammonta a kg 5,14 per abitante, con un incremento pari al 6,2 rispetto al 2014.

Nella raccolta complessiva, tutte le regioni registrano un segno positivo, con l'aumento maggiore in Piemonte e in Emilia Romagna e la ripresa della Liguria e della Valle d'Aosta; questa ultima si conferma al primo posto nella raccolta pro capite (8,24 kg per abitante).

Tra le regioni più virtuose, conferme per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia rispettivamente al secondo (6,80 kg per abitante) e al terzo posto (5,97 kg per abitante) nella raccolta pro capite.

Anche nel Centro Italia si registra un incremento della raccolta complessiva in tutte le regioni rispetto al 2014.

Particolarmente significativo è il 12,83% dell'Abruzzo e l'11,84% del Lazio, che già l'anno scorso aveva migliorato le sue performance di raccolta, caratterizzate da un dato molto inferiore alla media dell'area geografica di riferimento.

La media pro capite segna un leggero aumento rispetto all'anno scorso e sale a kg. 4,05 per abitante, in linea con il dato nazionale.

Il dato più importante emerge dall'analisi dell'area Sud e Isole, dove la raccolta ricomincia a crescere, registrando un aumento complessivo dell'11,84%.

Si segnala una flessione solo nella Regione Campania, con un -1,17% della raccolta, mentre spiccano gli incrementi notevoli di Calabria (+ 60,06%), Molise (+ 30,62%) e Sicilia (+ 24,61%).

La raccolta pro capite registra una leggera crescita in tutte le regioni del Sud e nelle isole, ad eccezione della Campania che passa da una media di kg 2,52 di Raee per abitante a kg. 2,49.

Nel complesso, nonostante la situazione presenti un adeguamento positivo, la raccolta pro capite rimane ancora ben lontana dalla media nazionale.

A parziale scusante occorre sottolineare che in quest'area, ad eccezione di Sardegna, Molise e Basilicata, i dati risentono di una scarsa diffusione dei centri di raccolta, ben al di sotto della media nazionale.

I centri di conferimento

I centri di conferimento comprendono:

- i centri di raccolta comunali
- i luoghi di raggruppamento della distribuzione
- i grandi utilizzatori
- i centri di raccolta privati
- gli installatori
- i centri di assistenza tecnica e punti vendita.

Nel 2015 si è ampliata notevolmente la rete di raccolta dei Raee che si effettua attraverso varie tipologie di centri di conferimento.

I centri di raccolta comunali rappresentano la stragrande maggioranza delle strutture in cui conferire i Raee, con 3576 centri di raccolta comunali registrati da 1743 sottoscrittori iscritti al portale del Centro di coordinamento Raee.

La sottoscrizione dell'Accordo di programma, che disciplina le modalità di ritiro degli elettrodomestici a fine vita dai luoghi di raggruppamento, realizzati e gestiti dalle aziende della distribuzione, ha visto un'evoluzione positiva degli stessi (143

Ambiente - Politiche energetiche

luoghi) per il ritiro “uno contro uno”, che prevede l’obbligo del distributore di ritirare gratuitamente il rifiuto Raee consegnato dal cliente al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

Tra i distributori sono compresi anche coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche: essi hanno l’obbligo di informare i consumatori circa la gratuità del ritiro.

La diffusione dei centri di raccolta

Il dato complessivo è positivo, con un incremento dei centri di raccolta del 2,76% rispetto al 2014, per un totale di 3.906 centri di raccolta comunali attivi in Italia,

Anche per tutti gli altri Cdr la situazione è positiva perché essi passano dai 237 del 2014 ai 354 del 2015. Andando ad analizzare le singole aree dell’Italia, si notano però alcune differenze significative.

- Nelle regioni del Nord, dove si concentra il maggior numero dei centri di raccolta, nel corso del 2015 si è assistito ad un lieve aumento degli stessi, pari all’1,21%.
Tra le regioni, i centri di raccolta risultano in lieve calo solo in Veneto ed Emilia-Romagna, rispettivamente con -0,66% e -0,82% mentre la Valle d’Aosta condivide con il Trentino-Alto Adige il primo posto in Italia per numero di centri di raccolta ogni 100mila abitanti (20).
- Al Centro si registrano dovunque dati positivi, tranne che in Umbria, dove i Centri di raccolta rimangono invariati rispetto al 2014 (69). E nonostante i risultati in crescita, nelle regioni del Centro il numero dei Cdr ogni 100mila abitanti è mediamente ancora inferiore rispetto al dato nazionale.
- Gli incrementi più importanti si ritrovano anche quest’anno nelle regioni del Sud, con dati ovunque positivi, ad eccezione della Puglia (-2,38).

Tuttavia, nonostante l’andamento che fa bene sperare per il futuro, in questa area i centri di raccolta continuano a essere sottodimensionati rispetto alla popolazione, un dato, questo, che influenza fortemente i risultati della raccolta.

Iniziativa Conai per “Tutti in regola”

“Tutti in regola” è l’iniziativa che Conai ha intrapreso per incentivare la regolarizzazione di obblighi consortili, specialmente quando si tratta di aziende che importano direttamente in Italia merci imballate.

Tale iniziativa coinvolge le associazioni imprenditoriali, tra cui Confcommercio, e mira soprattutto a non dare spazio a fenomeni di concorrenza sleale tra imprese operanti nello stesso settore.

Nello specifico le richieste di regolarizzazione agevolata dovranno pervenire al Conai (www.conai.org) entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e riguardano il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche a mezzo di rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione.

Le relative dichiarazioni del contributo ambientale Conai, in sigla Cac, dovranno poi essere inviate, mediante il Mod. 6.2, nei trenta giorni successivi alla richiesta.

Sistemi di contabilizzazione del calore Termine per l'adeguamento - Sanzioni dal 1° gennaio 2017

Riproponiamo l'articolo comparso sull'Informatore di novembre 2016 vista l'importanza che esso riveste per la scadenza che è prevista per il 31 dicembre.

Entro il 31 dicembre 2016 scade il termine utile per l'installazione obbligatoria dei sistemi di contabilizzazione del calore, nei condomini e negli edifici polifunzionali, con impianti di riscaldamento o raffreddamento centralizzato che servono più unità abitative, eccezion fatta per i casi di impedimenti tecnici motivati e certificati.

Più precisamente, si tratta di applicare dispositivi di termoregolazione e adottare sistemi di contabilizzazione individuale del calore.

La termoregolazione comporta l'aggiunta, su ogni radiatore, di una valvola termostatica, in grado di dosare il flusso di acqua calda nel radiatore stesso, e di programmare una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabilizzazione serve a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (in modo che ciascuno paghi in rapporto a quanto effettivamente consumato).

L'obbligo è stabilito dall'art. 9, Dlgs 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che ha posto in capo agli Stati membri l'obbligo di adeguamento a canoni di efficienza energetica, favorendo il contenimento dei consumi energetici.

Le sanzioni (art. 16, Dlgs 102/2014) per la violazione di tale obbligo (la cui applicazione, rispetto alle previsioni iniziali di legge, è stata sospesa fino al 31/12/2016) scatteranno dal 1° gennaio 2017. Per questa data, i sistemi di contabilizzazione del calore dovranno dunque essere operanti a tutti gli effetti; non sarà sufficiente avere in mano un progetto o una delibera dell'assemblea condominiale sull'avvio dei lavori.

L'importo delle sanzioni va da 500 a 2.500 euro, ed è moltiplicato per tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio, nel caso di installazione di contatori individuali (art. 16, comma 2, Dlgs 102/2014).

I controlli spettano alle regioni e alle province autonome.



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Soppressione Equitalia – Definizione agevolata dei ruoli – Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.	Pag.	49
▶ “Patent box” – Chiarimenti – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 26 settembre 2016.	Pag.	52
▶ Paesi a fiscalità agevolata – Costi – Deducibilità – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 26 settembre 2016.	Pag.	53
▶ Perdite pregresse – Nuovo modello di istanza di computo in diminuzione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016.	Pag.	55
▶ Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Regolarizzazione – Ravvedimento operoso – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 12 ottobre 2016.	Pag.	56
▶ Contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore – Risoluzione – Trattamento fiscale – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 del 13 ottobre 2016.	Pag.	58
▶ Potenziamento della riscossione – Recupero evasione – Iva – Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.	Pag.	60
▶ Dichiarazione integrativa a favore – Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.	Pag.	63
▶ Ravvedimento operoso – Dichiarazione dei redditi – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2016.	Pag.	64
▶ Definizione agevolata dei ruoli – Pubblicazione modulo – Equitalia – Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.	Pag.	65

In primo piano

Soppressione Equitalia - Definizione agevolata dei ruoli Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Publicato il decreto fiscale collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017 contenente la definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2015 (cosiddetta rottamazione dei ruoli). ▶



Tributario

Sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Il provvedimento in esame contiene numerose ed importanti disposizioni di carattere fiscale (la disciplina della cosiddetta rottamazione dei ruoli, la riapertura dei termini della voluntary disclosure, spesometro e comunicazione dei dati Iva, nuove comunicazioni trimestrali Iva per la lotta all'evasione fiscale, ecc.).

Di seguito si inizia l'analisi del provvedimento affrontando in questa sede la disciplina relativa alla definizione agevolata dei ruoli.

Soppressione Equitalia (articolo 1)

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate – riscossione" sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Definizione agevolata dei ruoli (articolo 6)

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive; la definizione è subordinata al pagamento integrale di quanto dovuto (come detto senza sanzioni né interessi di mora):

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento può essere dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5 % annuo (art. 21, comma 1, Dpr n. 602/1973).

Modalità di adesione

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 23 gennaio 2017 (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), apposita dichiarazione.

Le modalità di presentazione e la modulistica saranno pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate scelto, entro il limite previsto di quattro rate, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; presentando la dichiarazione il contribuente assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Modalità di pagamento delle somme dovute

Entro il 24 aprile 2017 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
- l'ammontare delle singole rate,
- il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata che saranno le seguenti:
 - 1a rata: un terzo delle somme dovute,
 - 2a rata: un terzo delle somme dovute,
 - 3a rata: un sesto delle somme dovute,
 - 4a rata: un sesto delle somme dovute.



Tributario

La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme in esame, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

A seguito della presentazione della apposita dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi in esame, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ai pagamenti dilazionati previsti per la definizione agevolata in esame non si applicano le disposizioni in materia di dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 o 120 rate mensili (art.19, Dpr n. 602/1973).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione sul conto corrente;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali sopra citati, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi rendendo, entro il 23 gennaio 2017, apposita dichiarazione.

Somme escluse dalla definizione agevolata

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti allo Stato (art.14 del regolamento Ce n. 659/1999);
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; per queste sanzioni tutte le disposizioni sopra illustrate si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, co. 6, L n. 689/1981;



Tributario

f) le risorse proprie tradizionali (dazi ed accise vd. articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e b), della decisione 94/728/Ce, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/Ce, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007.

Somme oggetto di procedura concorsuale

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione in esame, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

“Patent Box” - Chiarimenti Risoluzione n. 81 dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti sulla corretta qualificazione di un marchio quale bene immateriale agevolabile ai fini del regime “Patent box”, nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di alcune domande di registrazione, depositate presso gli uffici competenti, le quali, successivamente, sono state opposte da soggetti titolari di registrazioni anteriori

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 81 del 26 settembre 2016, recante: “Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - “Patent box” - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015”.

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime di tassazione “Patent Box” (art. 1, commi da 37 a 45, legge di stabilità 2015).

Il regime “Patent Box” prevede, per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, quali software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, L.n. 190/2014).

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 30 luglio 2015, che ha attuato le disposizioni del suddetto regime opzionale, definisce ed elenca i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata e, tra questi, sono elencati i “marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione” (vedi ns. circ. n. 134/2015).

Per marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti uffici per la proprietà industriale, variamente denominati (vedi ns. circ. n. 53/2016).

In particolare, per i marchi “in corso di registrazione”, si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli uffici competenti.

La prova dell’avvenuto deposito della domanda è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente, mentre, nel caso di avvenuta registrazione, la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito ovvero dall’ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall’ufficio competente.

Con la risoluzione in esame l’amministrazione finanziaria ritiene che la documentazione attestante l’avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio presso gli uffici competenti, confermata dalla presenza delle ricevute rilasciate da tali uffici, risulti idonea a soddisfare i requisiti per l’accesso al regime agevolativo del “Patent Box”.



Tuttavia, la presenza di un procedimento di opposizione, in corso di svolgimento, potrebbe inficiare la registrazione del marchio in caso di diniego di registrazione da parte dell'autorità competente, con conseguenze negative sull'istituto agevolativo del "Patent Box".

Paesi a fiscalità privilegiata - Costi - Deducibilità - Chiarimenti Circolare n. 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016, recante: "Modifiche normative in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata – Chiarimenti".

La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in stati o territori a fiscalità privilegiata è stata modificata negli anni 2015 e 2016 (art. 110, commi da 10 a 12-bis, Tuir e ns. circ. n. 121/2015).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata.

Di seguito si riportano alcune disposizioni principali, rimandando, per un esame completo, al testo della circolare reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il regime vigente per il periodo di imposta 2015

Il regime vigente per il periodo di imposta 2015 ha recato importanti modifiche alla disciplina dei costi black list.

Si passa da un regime di indeducibilità totale dei costi black list, ossia con una presunzione legale relativa, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, ad un regime in base al quale tali costi sono deducibili nei limiti del loro valore normale.

Il nuovo sistema prevede due regimi paralleli:

- un regime di deducibilità del costo black list che opera entro i limiti del valore normale della transazione;
- un regime di deducibilità del costo black list eccedente il valore normale, subordinato alla prova della cosiddetta "seconda esimente", ossia che sia provato l'effettivo interesse economico dell'operazione posta in essere.

La prova della congruità del costo dedotto rispetto al relativo valore normale del bene o servizio acquistato deve essere fornita dallo stesso contribuente.

Esimente per la deduzione dei costi eccedenti il valore normale

Con riguardo alla sussistenza dell'esimente relativa all'effettivo interesse economico, la valutazione in oggetto va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell'operazione.



Tributario

Obblighi dichiarativi

Il decreto internazionalizzazione ha mantenuto l'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi black list e, se ciò non avviene, si ha l'applicazione di una sanzione oltre la sanzione correlata all'infedele dichiarazione qualora, in presenza di una deduzione del costo black list oltre il valore normale del bene o servizio acquistato, non sia dimostrata la prova dell'esimente richiesta.

Novità in materia di istanze di interpello costi black list

L'emissione dell'avviso di accertamento è subordinata ad un contraddittorio preventivo. È concesso il termine di novanta giorni all'interessato per fornire la prova del valore normale del bene o servizio acquistato e, in presenza di un'eventuale eccedenza del costo sostenuto rispetto a tale valore normale, per dimostrare che l'operazione posta in essere risponda ad un effettivo interesse economico e che la stessa abbia avuto concreta esecuzione.

I contribuenti, che intendono ricevere un parere dell'amministrazione finanziaria sull'idoneità delle prove in loro possesso, ai fini del superamento dell'indeducibilità o dei limiti di deducibilità delle spese intercorse con imprese residenti in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, possono presentare istanza di interpello.

I regimi fiscali privilegiati in vigore nel periodo d'imposta 2015

Con la legge di stabilità 2015, è stata confermata l'innovazione rappresentata dall'esigenza di individuare i "paradisi fiscali" indipendentemente dal livello di imposizione, ma sulla base della mancanza di un effettivo scambio di informazioni con il paese estero, tenendo debitamente conto degli accordi bilaterali con esso stipulati al riguardo.

In attuazione della disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2015, il ministro dell'Economia e delle Finanze ha ridisegnato la lista dei paesi black list interessati alla limitazione della deduzione dei costi.

Regime vigente dal periodo d'imposta 2016

La legge di stabilità 2016 ha ulteriormente modificato la disciplina delle transazioni con fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, prescrivendo l'abrogazione tout court dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list, di conseguenza:

- la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dall'ordinamento);
- il venir meno dell'obbligo, precedentemente previsto, della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list e della inapplicabilità della relativa sanzione;
- il venir meno degli elenchi tassativi degli stati o territori a fiscalità privilegiata.

Ne consegue che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, i costi black list sono deducibili per il loro intero ammontare, restando soggetti solo alle ordinarie regole di deducibilità previste per gli analoghi costi sostenuti nei confronti di qualsiasi fornitore.

Resta inteso che per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un paese considerato black list in base alla previgente normativa ed appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in materia di transfer pricing.

Obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi black list

Il venir meno dell'obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2016 e successivi (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), comporta anche l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa disposta per la violazione di tale obbligo.

Con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 2016, invece potranno essere applicate sia la sanzione prevista per l'omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora tali costi fossero considerati in deducibili (o parzialmente in deducibili), in assenza dell'esimente.



La lista degli stati o territori a fiscalità privilegiata

A partire dal periodo d'imposta 2016 non assume più alcuna rilevanza l'individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Raccolta di informazioni riguardanti le operazioni con soggetti esteri

La legge di stabilità 2016 ha disposto la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

I criteri generali di raccolta di tali informazioni saranno stabiliti con un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze mentre le modalità tecniche di applicazione saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che disporrà anche la soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

In merito alle operazioni poste in essere nei c.d. paradisi fiscali, i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai decreti del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

In particolare, la predetta segnalazione riguarda le seguenti operazioni:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.

La finalità della suddetta disposizione è individuare con maggiore celerità i soggetti passivi italiani che operano con soggetti situati in paesi a fiscalità privilegiata, al fine di indirizzare tempestivamente l'attività di controllo.

La comunicazione deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro.

Perdite pregresse - Nuovo modello dell'istanza di computo in diminuzione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016

Sintesi

Approvato il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 12 ottobre 2016, recante: "Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente".

Nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e di accertamento per adesione, il contribuente può chiedere che siano scomputate dal maggior imponibile accertato le perdite pregresse non utilizzate, dietro presentazione di una apposita istanza (art. 42, comma 4, Dpr n. 600/1973, art. 7, comma 1-ter, Dlgs n. 218/1997, vedi ns. circ. n. 56/2016).

Con il provvedimento in esame è stato approvato il nuovo modello Ipea con le relative istruzioni ossia l'istanza che il contribuente deve presentare in via telematica per il computo in diminuzione delle perdite in accertamento od in adesione.



Il periodo transitorio

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento dell'8 aprile 2016, che non potrà più essere utilizzato dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame. Infatti, in conformità con lo Statuto dei diritti del contribuente, è previsto un periodo transitorio durante il quale l'istanza è validamente presentata sia utilizzando il precedente modello Ipea, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'ufficio accertatore, sia avvalendosi del nuovo modello per via telematica.

Trascorso tale periodo transitorio il modello Ipea potrà essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati ad Entratel od a Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati utilizzando il prodotto informatico Ipea.

Quando si presenta il modello Ipea

Le perdite di periodo, ossia quelle relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica sono computate in diminuzione dal maggior imponibile accertato automaticamente ed in via prioritaria dall'ufficio accertatore, le perdite pregresse possono essere scomutate solo su richiesta del contribuente, mediante la presentazione del modello Ipea.

Le perdite pregresse che possono essere chieste con il modello Ipea sono quelle maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica ed ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.

Non possono essere richieste, perché già utilizzate alla data di presentazione del modello Ipea, le perdite scomutate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e le perdite rettifiche o scomutate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Il modello Ipea deve essere presentato:

- entro il termine per la proposizione del ricorso, nell'ipotesi di notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, anche qualora sia presentata istanza di adesione;
- nel corso del contraddittorio instaurato con l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione.

I soggetti aderenti al consolidato nazionale possono chiedere, mediante la presentazione telematica del modello Ipec, il computo in diminuzione delle perdite del consolidato dai maggiori imponibili accertati con l'atto unico o definiti nell'ambito dei relativi procedimenti di adesione.

Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo - Regolarizzazione Ravvedimento operoso Circolare n. 42 dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito alla regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 42 del 12 ottobre 2016, recante: "Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso. Ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015".

L'art. 13, Dlgs n. 472/1997, avente ad oggetto l'istituto del ravvedimento operoso, è stato profondamente modificato dalla legge di stabilità per il 2015, che ha introdotto la lettera a-bis, successivamente modificata dal Dlgs n. 158/2015 (vedi ns. circ. n. 128/2015).



Tributario

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di ravvedimento operoso; in particolare, ha esaminato le sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori "dichiarativi", consistenti sia nelle irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni sia nella tardività dell'invio del documento, anche oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Ravvedimento operoso entro 90 giorni

La legge di stabilità 2015 stabilisce che la sanzione viene ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (art. 13, co. 1, lett. a-bis, Dlgs n. 472/1997).

Con il successivo Dlgs n. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, la citata lett. a-bis è stata modificata, cioè la sanzione viene ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

A decorrere dall'anno 2015 è rilevante la distinzione tra la dichiarazione integrativa, rivolta a modificare il contenuto della dichiarazione presentata nel termine ordinario e la dichiarazione tardiva, cioè presentata in ritardo.

La presentazione della dichiarazione integrativa/sostitutiva nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, non configura la fattispecie di dichiarazione infedele e si applica la sanzione concernente le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" (art. 8, Dlgs n. 471/1997).

Alla presentazione della dichiarazione integrativa/sostitutiva nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, si applica la sanzione per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato.

Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Alla dichiarazione tardiva, cioè quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro, prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, ridotta ad un 1/10 (euro 25) in caso di ravvedimento operoso.

In caso di omesso e/o tardivo versamento delle imposte derivanti dalla suddetta dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30% di quanto non versato, ridotta a seconda del momento in cui interviene il versamento (art. 13, Dlgs n.472/1997).

Ravvedimento operoso oltre i 90 giorni

La dichiarazione integrativa presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria del termine per la correzione di errori/ omissioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, configura la violazione di infedele dichiarazione, con la sanzione ordinaria dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta; su tale importo va quantificata la sanzione ridotta in caso di ravvedimento.

Se le violazioni consistono invece in una mera irregolarità dichiarativa (diversa rispetto all'infedeltà), come nel caso del contribuente che abbia riportato, nella dichiarazione originaria, in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione, la sanzione ordinaria, su cui quantificare eventualmente la riduzione, è quella del citato art. 8, Dlgs n. 471/1997.

Per quanto concerne gli acconti per il periodo d'imposta successivo, se la dichiarazione integrativa viene presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non è applicabile alcuna sanzione su eventuali maggiori acconti da versare a seguito della dichiarazione integrativa.

Se l'importo precedentemente versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento.



Nel caso, invece, di correzione di errori/omissioni rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione ordinaria rimane quella relativa all'omesso versamento, cioè 30% di ogni importo non versato; su tale importo va calcolata la riduzione nell'ipotesi del ravvedimento.

Nel caso della mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, si applica la sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120% e il 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.

Nel caso in cui non siano dovute imposte a seguito della presentazione della dichiarazione, la sanzione in misura ordinaria va da un minimo di 250 euro a un massimo di euro 1.000.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione omessa venga presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo:

- se non sono dovute imposte, la sanzione va da 150 a 500 euro;
- se sono dovute imposte, la sanzione va dal 60% al 120% delle imposte da versare.

Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza di termini ordinari, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Risoluzione - Trattamento fiscale Risoluzione n. 91 dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della risoluzione del contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risoluzione di un contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del Tuir".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di cessione di azienda e, in particolare, sulle conseguenze fiscali che possono verificarsi all'azione di restituzione dell'azienda, esperibile in caso di esercizio della riserva di proprietà nell'ipotesi di inadempimento del compratore.

L'Agenzia delle entrate ha soffermato la propria attenzione sui seguenti aspetti:

1. il trattamento, ai fini Ires e Irap, da riservare in capo al venditore all'eventuale credito residuo non incassato;
2. il trattamento, ai fini Ires e Irap, da riservare all'indennità che il giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore;
3. il regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dall'acquirente;
4. gli obblighi che si configurano, ai fini dell'imposta di registro, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso cautelare d'urgenza, ex articolo 700 del codice di procedura civile.

Nell'esaminare la prima problematica, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina dettata dall'art. 1523 del codice civile prevede che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.



Tributario

Tuttavia, dopo aver menzionato alcuni principi contabili nazionali (Oic 13-16-19), che disciplinano gli effetti della compravendita con riserva di proprietà, l'Agenzia precisa che, ai fini della contabilizzazione, i predetti principi danno rilevanza non al momento del formale trasferimento della proprietà (pagamento dell'ultima rata), bensì a quello (antecedente) del trasferimento dei rischi e dei benefici.

Dall'esame della disposizione dettata dall'articolo 109, comma 2, lettera a), Tuir emerge che, con riferimento al soggetto che cede il bene con riserva di proprietà, per individuare il momento in cui, ai fini fiscali, rileva il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della conclusione del negozio e non al verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia.

Anche se il contratto di vendita con riserva di proprietà si caratterizza per il fatto che la proprietà si trasferisce con il pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte dell'acquirente, tuttavia, su quest'ultimo, gravano, fin dalla conclusione del contratto, i rischi ed oneri, non solo di manutenzione e riparazione, ma anche quelli fiscali, relativi al bene.

Infatti, all'acquirente spettano immediatamente le facoltà e i poteri, di diritto sostanziale e processuale, caratterizzanti il diritto di proprietà.

In tal caso vale, quindi, il principio dell'irrelevanza fiscale della riserva di proprietà.

L'Agenzia evidenzia, quindi, il disallineamento che esiste tra la disciplina codicistica, secondo cui il trasferimento della "proprietà civilistica" del bene avviene al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo, e la normativa fiscale in tema di vendita con riserva di proprietà secondo cui il trasferimento della "proprietà fiscale" del bene viene fissata al momento della stipulazione dell'atto di vendita.

Pertanto, l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento (mancato pagamento, da parte dell'acquirente, di alcune rate di prezzo della compravendita) produrrebbe un "ritrasferimento" della "proprietà fiscale", cioè una nuova cessione d'azienda di segno contrario rispetto a quello verificatosi a seguito della stipula dell'originario contratto di compravendita.

Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate ritiene che, nel momento dell'eventuale riconsegna del complesso aziendale, conseguente all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al provvedimento cautelare del giudice, la società debba:

- attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
- stornare il valore residuo del credito per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata.

Nell'ipotesi in cui il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini Ires, mentre risulterà in deducibile ai fini Irap, in quanto relativa ad un fenomeno non rilevante per la determinazione del valore della produzione; diversamente, nel caso in cui il valore dell'azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini Ires e che risulterà irrilevante ai fini Irap.

Per il trattamento fiscale da riservare all'indennità che il giudice potrebbe disporre a carico del venditore, qualora le parti del contratto abbiano preventivamente liquidato l'indennità in misura uguale all'importo delle rate pagate, la norma dettata dall'art. 1526 cc conferisce al giudice il potere di ridurre l'indennizzo convenzionale al fine di evitare un indebito arricchimento del venditore.

Pertanto, l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice può ritenersi assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda e, ai fini Ires, l'importo relativo alla eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile (art. 101, Tuir) mentre risulterà in deducibile ai fini Irap, in quanto correlata ad un componente reddituale (plusvalenza/minusvalenza) che non ha assunto rilevanza nella determinazione della base imponibile di periodi d'imposta precedenti.

Per il regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dall'acquirente, l'Agenzia delle Entrate, richiamando una recente pronuncia della Corte di cassazione (l'ordinanza n. 11972 del 9 giugno 2015) evidenzia che, con specifico riferimento alla cessione d'azienda con riserva di proprietà, il cessionario resta responsabile in solido per i debiti fiscali contratti dal cedente prima della cessione, anche nell'ipotesi in cui il contratto venga risolto e l'azienda torni nella proprietà del cedente.

Pertanto, valutata l'irrelevanza, ai fini fiscali, della disciplina codicistica del contratto di vendita con riserva di proprietà e considerato che la restituzione dell'azienda al cedente deve essere fiscalmente qualificata come ulteriore trasferimento del complesso aziendale, sussiste la responsabilità solidale dei soggetti interessati.

Per l'imposta di registro, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso d'urgenza, se la risoluzione dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, si applica l'imposta in misura fissa, se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale.



Se viene emesso un provvedimento cautelare (art. 700 cpc), esso è da sottoporre alla registrazione in termine fisso, qualora abbia un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate nell'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al Tuir.

Potenziamento della riscossione - Recupero evasione - Iva Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Sintesi

Il decreto legge collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017 contiene disposizioni relative al potenziamento della riscossione e al recupero dell'evasione fiscale.

Con la presente circolare si continua l'analisi del provvedimento in esame, affrontando in questa sede la disciplina relativa al potenziamento della riscossione e le disposizioni per il recupero dell'evasione.

Potenziamento della riscossione (articolo 3)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge.

L'Agenzia delle Entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps.

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione (articolo 4)

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, a decorrere dall'anno 2017, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:

- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento,
- di quelle ricevute e registrate,
- delle bollette doganali,
- delle note di variazione (è stata sostituita la disciplina dettata dall'art. 21, DI n. 78/2010, convertito dalla L n.122/2010).

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

I dati, inviati in forma analitica, dovranno comprendere almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.



Tributario

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della suddetta disposizione saranno stabiliti con apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

I soggetti passivi devono trasmettere, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre in via telematica, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva (nuovo articolo 21-bis, DI n. 78/2010).

La comunicazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la nuova comunicazione saranno stabilite con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi dovranno presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario, gli esiti derivanti dall'esame dei dati dello spesometro, la coerenza tra i dati medesimi e la comunicazioni effettuata dal contribuente, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente dovrà essere informato dell'esito, con modalità previste con apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, indipendentemente dalla condizioni ivi previste.

Credito d'imposta

Con efficacia a decorre dal 1° gennaio 2017 per una sola volta, è riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 100 ai soggetti in attività nel 2017, che hanno sostenuto costi per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche (art. 21 ter, DI n. 78/2010).

Tale credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000.

Il suddetto credito:

- non concorre alla formazione del reddito, ai fini dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale si conclude l'utilizzo.

Ulteriore credito d'imposta

È attribuito un ulteriore credito d'imposta, di euro 50, ai soggetti che inviano i dati delle fatture trimestralmente come sopra illustrato e a chi ha esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.



Tributario

Sanzioni

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura è prevista una sanzione di euro 25, con un massimo di euro 25.000, escludendo l'applicazione del cumulo giuridico.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è prevista una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000.

Adempimenti tributari soppressi

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono soppressi:

- 1) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
- 2) gli elenchi riepilogativi, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Dogane, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

È prevista la soppressione dell'obbligo, per i soggetti passivi Iva, delle comunicazioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, con importo complessivo annuale superiore ad euro 10.000, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti "black list"; tale disposizione si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

Termine presentazione dichiarazione Iva annuale

La presentazione telematica per l'Iva dovuta per il 2016 deve essere effettuata nel mese di febbraio.

La presentazione telematica per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017 deve essere effettuata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.

Invio telematico corrispettivi distributori automatici

È prorogato dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Invio telematico corrispettivi grande distribuzione

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.

Disciplina depositi Iva

A decorrere dal 1° aprile 2017 è soppressa la limitazione dei beni oggetto di introduzione all'interno di un deposito Iva da parte degli operatori extra-Ue.

A decorrere sempre dal 1° aprile 2017, l'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva e comporta il pagamento dell'imposta.

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito, il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Il gestore del deposito effettua il versamento tramite il mod. F24 entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione; non è ammessa la compensazione.

Il soggetto, che procede all'estrazione, emette un'autofattura, che deve essere annotata nel registro Iva degli acquisti.

L'estrazione da parte degli esportatori abituali avviene senza applicazione dell'Iva; in tal caso, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.



Tributario

Per i beni introdotti in un deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta con gli adempimenti previsti per il reverse charge, cioè integrazione della fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.

Le modalità di attuazione delle suddette disposizioni saranno stabilite con apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione integrativa a favore Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Sintesi

Il decreto legge collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017 contiene disposizioni relative alla dichiarazione integrativa a favore.

Con la presente circolare si continua l'analisi del provvedimento in esame, affrontando in questa sede la disciplina relativa alla dichiarazione integrativa a favore.

Dichiarazione integrativa a favore (articolo 5)

Dichiarazione dei redditi/modello 770/Irap

Salva l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap, dei sostituti di imposta, dell'Iva potranno essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggior o di un minor reddito o di un maggior o di un minore debito d'imposta o di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l'accertamento (art. 43, Dpr n. 600/1973); in particolare:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito, risultante dalle dichiarazioni, può essere utilizzato in compensazione.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito in esame può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.



Dichiarazione Iva

Le dichiarazioni dell'Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l'accertamento (art. 57, Dpr n. 633/1972); in particolare:

- gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle suddette dichiarazioni può essere portato in detrazione in sede di:

- liquidazione periodica
 - o
- dichiarazione annuale
 - oppure può essere
- utilizzato in compensazione
 - o
- chiesto a rimborso, sempreché ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti previsti dalla legge (art. 30, Dpr n. 633/1972)

a condizione che le dichiarazioni integrative siano presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Ravvedimento operoso - Dichiarazione dei redditi Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2016

Sintesi

L'Agenzia delle Entrate invita i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo, a rimediare beneficiando delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 26 ottobre 2016 con il quale ha reso noto che stanno per essere inviate 156.000 lettere ai contribuenti per i quali, alla data del 16 ottobre 2016, non risulta pervenuta la dichiarazione dei redditi 2015, pur risultando titolari di due o più certificazioni uniche provenienti da diversi sostituti d'imposta che non hanno provveduto a conguagliare le imposte.

I contribuenti che riceveranno la lettera possono rimediare alla dimenticanza presentando il modello Unico PF entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, ossia entro il prossimo 29 dicembre, evitando in tal modo ulteriori controlli.

Con il ravvedimento operoso si potrà beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.



I contribuenti che vorranno ricevere maggiori informazioni ed assistenza nella compilazione della dichiarazione potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate oppure chiamare il call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, ed il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo.

Nella lettera, inoltre, sarà indicato l'indirizzo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate più vicino al contribuente.

Definizione agevolata dei ruoli - Pubblicazione modulo - Equitalia Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Sintesi

Pubblicato sul sito internet di Equitalia il modulo per aderire alla definizione agevolata dei ruoli.

La definizione agevolata dei ruoli si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015 (art. 6, DI n.193/2016 e ns. circ. n. 157/2016).

Il contribuente, che aderirà alla suddetta definizione, pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente, entro il 23 gennaio 2017, utilizzando il modulo DA1, pubblicato sul sito www.gruppoequitalia.it:

- presso gli sportelli dell'agente della riscossione;
- alla casella e-mail/Pec della Direzione regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il citato modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

**CONVENZIONI RISERVATE
AI SOCI. AGGIORNAMENTI
CONTINUI SUL SITO.**

**PER LA TUA ATTIVITÀ
E LA TUA FAMIGLIA**



**CONDIZIONI
ESCLUSIVE**

ESCLUSIVA

**NUOVE
CONVENZIONI**

**PROMOZIONI
SEMPRE
AGGIORNATE**



www.unionemilano.it
TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE



Unione
CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale – Legge n. 154/2016. **Pag. 67**

VARIE

- ▶ Segnalazione bollettino in circolazione **Pag. 73**

In primo piano

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni sulla semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale - Legge n. 154/2016

Il Parlamento con legge n. 154/2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 186 serie generale, ha approvato delle specifiche disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. ▶

Legale

Articolo 1 (Semplificazioni in materia di controlli)

L'art. 1 comma 7 dispone che gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del Dpr n. 437/2000, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto, previsto dall'articolo 6 del regolamento Ce n. 1760/2000, a seguito della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale. L'articolo ricorda che il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario (comma 8 art.1).

Articolo 5 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali)

Il comma 1, prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari.

L'articolo elenca i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare, prevede, ad esempio:

- a. la ricognizione ed abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita;
- b. l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie;
- c. il coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa;
- d. la risoluzione di eventuali incongruenze;
- e. la revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare i casi di silenzio assenso;
- f. l'introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere, da parte di tali enti, tempi di risposta inferiori a quelli previsti;
- g. l'armonizzazione normativa sui controlli in materia di prodotti di qualità, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, sulla produzione biologica e contro le frodi alimentari;
- h. la revisione ed armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Articolo 7 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)

Il comma 2 istituisce il sistema informativo per il biologico (Sib) che utilizza l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (Sian), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

Articolo 14 (Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

La disposizione prevede, attraverso l'aggiunta del comma 2-bis all'articolo 2 del DI n. 51/2015, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero caseario possano agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta - durata non inferiore a dodici mesi salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore) nei contratti di cessione di latte crudo. Nel caso in cui l'azione venga proposta dalle imprese somministranti latte crudo si procede alla riunione dei giudizi.

Articolo 15 (Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)

La norma delega il Governo anche al riordino e alla riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilate dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

In particolare per le strutture vigilate prevede, ad esempio:

- l'utilizzo, per una quota non superiore al 50%, dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del made in Italy (comma 2 lett. c);
- la riorganizzazione di Agea, anche attraverso la revisione delle relative funzioni e del sistema informativo agricolo nazionale (Sian) (comma 2 lett. d);

Legale

- il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare con conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol spa, anche mediante trasferimento delle quote societarie al ministero delle Politiche agricole o ad agenzie da esso vigilate (comma 2 lett. e);
- la revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore (comma 2 lett. f).

Articoli 23 – 30 (Titolo IV – Capo I - Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro)

Gli articoli 23-30 prevedono disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, in particolare, sulla loro definizione (art. 24), sui relativi requisiti (art. 25), sull'etichettatura e sul confezionamento (art. 26), nonché sulle sanzioni (art. 27).

In particolare, l'articolo 23 precisa che le relative disposizioni si applicano ai prodotti derivati del pomodoro come definiti nel successivo articolo 24.

Sempre l'articolo 23 stabilisce, inoltre, al comma 2 che qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate e ai requisiti previsti nelle disposizioni successive.

L'articolo 24 definisce i prodotti derivati come quei prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum* L, di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori.

Detti prodotti vengo classificati in:

- conserve di pomodoro;
- concentrato di pomodoro;
- passata di pomodoro;
- pomodori disidratati;
- pomodori semi-dry o semi secchi.

Il successivo articolo 25 prevede che i requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 24, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal suddetto decreto possono essere rilavorati, salvo quanto previsto dal decreto stesso, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

L'articolo 26 precisa che i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Viene anche specificato che i prodotti derivati dal pomodoro sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei relativi requisiti. Tali prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

In caso di violazione di quanto fissato dagli articoli sopra evidenziati è prevista l'applicazione, salvo che il fatto costituisca reato, della sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
- b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce, altresì, che tali sanzioni si applichino anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del ministero delle Attività produttive del 23 settembre 2005.

L'articolo 29, inoltre, precisa che, fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unio-

Legale

ne europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See).

L'articolo 30, comma 1, prevede, infine, che tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Articolo 32 (Tracciabilità del riso e del processo produttivo nel settore del riso)

L'articolo introduce norme volte a favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo. Al fine di consentire un'adeguata informazione sulla varietà del riso e, nel caso di prodotto preconfezionato, sulla qualità delle componenti e sulle materie prime impiegate, viene favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale. Tali sistemi informatici, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.

Articolo 37 (Disposizioni in materia di fungo cardoncello e di prodotti derivati)

L'articolo in commento precisa che con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

Articolo 39 (Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

L'articolo 39 modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare vengono modificati gli artt. da 7 a 12 del suddetto decreto legislativo.

I divieti stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo, concernente le contravvenzioni, sono volti a prevenire ed ad eliminare i comportamenti correlati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

L'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come modificato, quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni. Le violazioni considerate più gravi restano punite con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro (come ad es. pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente art. 7 lett a) o raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b) del ridetto art. 7). Le violazioni previste ad esempio per la sottrazione o l'asportazione di organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca (lettera f) o per la detenzione, il trasporto ed il commercio di detti organismi acquatici che si trovano in spazi sottratti al libero uso (lettera g dell'articolo 7), sono, invece, punite con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

L'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce poi le pene accessorie per le contravvenzioni che consistono sostanzialmente nella confisca del pescato e degli attrezzi nonché, in determinate ipotesi, nella rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

È prevista, inoltre, sempre dal suddetto articolo 9 la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

L'articolo 10 del decreto legislativo sopramenzionato elenca le condotte che configurano degli illeciti amministrativi, tra le quali si segnalano:

- detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti (comma 1 lett. c);
- detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca (comma 1 lett. i);

Legale

- commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (Ce) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti (comma 1 lett. v);
- violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio (comma 1 lett. z);
- detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente (comma 2 lett. a);
- trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente (comma 2 lett. b);

Il successivo articolo 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, così come riformulato, indica, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative principali consistenti in un articolato elenco di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate.

In particolare si evidenzia che:

- chiunque viola il divieto di vendita e commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto (articolo 6, comma 3, del Dlgs n. n. 4/2012) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro;
- chiunque violi i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, (ad eccezione dei divieti previsti dalla lett. o, z, aa) ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, chiunque viola le prescrizioni delle normative europee e nazionali vigenti sullo sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. (art. 10, comma 1, lettera aa). Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
- chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z) concernente obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
- fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente gli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 dell'articolo 11 – commi che sanzionano la violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea nonché il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato dal pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo – sono soggetti alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi;
- chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), concernenti la detenzione lo sbarco il trasbordo, il trasporto la commercializzazione e la somministrazione di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
 - fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);
 - oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

Legale

- oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);
- oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

Articolo 40 (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

L'articolo 40 del provvedimento è volto a contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato.

In particolare, nelle acque interne è vietato:

- pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione è punita con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;
- stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione è punita con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;
- catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione è punita con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;
- utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti: salvo che il fatto costituisca reato, la violazione è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi;
- utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo: salvo che il fatto costituisca reato, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi;
- utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti: salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.
- la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui sopra: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione prevede l'arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove il trasgressore ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione della licenza di pesca professionale e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Si precisa, infine, che qualora le violazioni predette siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati.

Segnalazione bollettino in circolazione

Si segnala che è ancora in circolazione un modulo intitolato Informazioni del registro di Commercio, nel quale spicca la richiesta di completare o correggere in caso di dati errati o mancanti e, pertanto, controllare che i dati siano precisi, nonché confermare con la firma.

In caratteri meno evidenti, si legge che l'adesione a tale modulo comporta la registrazione al sito www.info-registro-commercio.it, al costo di "83 euro al mese Iva esclusa per due anni", con rimando ad ulteriori termini e condizioni generali pubblicati separatamente sul sito internet.

Si evidenzia che l'apposizione della firma su tale modulo è meramente facoltativa, ha finalità esclusivamente commerciale e non proviene da alcun ente o amministrazione, quale, ad esempio, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato modulo, che per opportuna conoscenza si riporta, a valutarne attentamente il contenuto, prima di apporvi una eventuale firma.

Informazioni del registro di Commercio

- Acquisizione di articoli commerciali -

Data: 04.10.2016

Numero de fascicolo:



www.info-registro-commercio.it

Offerta di registrazione per la raccomandazione dell'azienda

FAX: 06 6051 3686

Rispondere via fax entro il 17.10.2016

Egregi Signori, gentili Signore,

www.info-registro-commercio.it assicura una raccomandazione per commercianti e consumatori solo per i dati aziendali complete e aggiornati. Controllare di aver inserito correttamente i dati e inviare eventuali correzioni e dati mancanti entro e non oltre il 17.10.2016.

Cordiali saluti,

IRPT Onlineservice SL.

Completare o correggere in caso di dati errati o mananti.

Forma
giuridica:
Ragione
sociale:



Indirizzo:



Telefono:



Fax:

Settore:

Email
aziendale:
Internet:

Panoramica dei servizi/representazione della registrazione di inserimento:

Settore, azienda, indirizzo, codice postale, luogo, Tel.-Fax, indirizzo email incluse homepage e Google maps. Quota di iscrizione: 83 euro al mese IVA esclusa per due anni. L'aggiornamento e il calcolo avvengono una volta l'anno. Inserimento immagine:

Tutti i servizi di inserimento, oltre a foto e logo e un testo informativo. Solo insieme all'inserimento.

Nota:

La registrazione avviene in www.info-registro-commercio.it entro pochi giorni lavorativi dopo la restituzione dell'offerta indipendente dalla camera e dagli autorità. Con la firma, l'inserimento è vincolante per due anni. Si applicano i termini e le condizioni generali pubblicati su www.info-registro-commercio.it.

Sede principale

Filiale succursale

La società è stat sciolta in _____

Controllare che i dati siano precisi.
- Confermare con la firma -

Indirizzo, lì

Timbro/Firma giuridicamente vincolante

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: Linea "Intraprendo"	Pag. 75
--	---------

FINANZIAMENTI

► Cciao Milano: bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese	Pag. 76
---	---------

In primo piano

Regione Lombardia: Linea "Intraprendo"

Regione Lombardia ha attivato la linea "Intraprendo" per la creazione di impresa e che prevede un'agevolazione congiunta, in forma di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto a favore di:

- 1) micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico (compresi i liberi professionisti), con sede operativa attiva in Lombardia, iscritte al Registro delle imprese di una delle Camere di commercio lombarde da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 2) aspiranti imprenditori: persone fisiche che intendono avviare un'attività imprenditoriale in Lombardia. ▼

L'agevolazione massima prevista è pari al 65% del programma di spesa approvato per un importo compreso tra un minimo di euro 25.000,00 e un massimo di euro 65.000,00 ed è composta da:

- un finanziamento senza interessi (a "tasso zero") pari al 90% dell'agevolazione complessiva ottenibile
- un contributo a fondo perduto, pari al 10% dell'agevolazione complessiva ottenibile

Sono ammissibili all'agevolazione sia le spese per investimenti (es: acquisto di beni strumentali e immateriali) sia le spese di gestione (es: affitto dei locali sede dell'attività, utenze, scorte, personale, ecc.).

La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale Siage (www.siage.regione.lombardia.it); sono richiesti la firma elettronica o digitale e il pagamento on-line della marca da bollo. L'iniziativa è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegato un business plan che evidenzii in particolare: le caratteristiche del progetto presentato; l'esperienza nel settore e la sostenibilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti, le relazioni con altre imprese o con investitori.

Le domande di agevolazione e i relativi business plan verranno valutati con procedura "a punteggio", attraverso criteri di merito relativi a:

- a) sostenibilità economico-patrimoniale e finanziaria dei soggetti richiedenti.
- b) qualità, sostenibilità e potenzialità dei progetti e dei relativi programmi di investimento.

Saranno approvati i business plan che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore 50 punti su 100.

Bandi e finanziamenti

Camera di Commercio di Milano Bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

La Camera di Commercio di Milano ha promosso un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per accedere a servizi specialistici e partecipare a percorsi di accompagnamento per l'internazionalizzazione predisposti da Promos (Azienda speciale per l'internazionalizzazione della Cciaa di Milano).

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva in provincia di Milano, regolarmente iscritte al Registro delle imprese.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il bando dalla Camera di commercio di Milano è pari a 700.000 euro.

Il bando è ripartito in due misure:

- Misura 1. **Servizi specialistici per l'internazionalizzazione:** ad es. check up aziendali e individuazione dei mercati obiettivo; ricerca di fornitori, distributori e clienti finali con organizzazione di eventuali incontri B2B all'estero; presidio commerciale continuativo di mercati esteri; organizzazione di incoming, e altro;
- Misura 2. **Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati:** ad es. partecipazione a missioni all'estero con incontri B2B; attività di comunicazione nel mercato obiettivo; monitoraggio gare di appalto nel paese di riferimento; partecipazione a fiere internazionali all'estero; e altro.

È concesso un contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della fattura rilasciata dal soggetto attuatore Promos, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e dell'erogazione dei servizi previsti dal bando.

L'importo del contributo varia in relazione al pacchetto di servizi/programmi richiesti:

- 1.500 euro a fronte di un investimento minimo di 3.000 euro più Iva;
- 2.750 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro più Iva;
- 6.000 euro a fronte di un investimento minimo di 10.000 euro più Iva.

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2017.

Le domande di contributo devono essere presentate: alla Camera di Commercio di Milano (per le imprese con sede legale od operativa in provincia di Milano) tramite il portale [easybando](#).

Indice

IN PRIMO PIANO

- | | |
|---|----------------|
| ▶ La territorialità Iva dei servizi immobiliari. | Pag. 77 |
| ▶ Al via lo spesometro trimestrale dal 2017. | Pag. 78 |

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- | | |
|---|----------------|
| ▶ Operazioni intra Ue: in partenza 60 mila lettere di esclusione dal Vies. Conclusi i controlli sugli elenchi Iva, possibile chiedere la riammissione. | Pag. 80 |
| ▶ Fatturazione elettronica. Pronte le regole per la trasmissione dei dati delle fatture. | Pag. 80 |
| ▶ Nuovo ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate fa il punto. Ecco come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte. | Pag. 81 |

In primo piano

La territorialità Iva dei servizi immobiliari

A partire dal prossimo 1° gennaio 2017 entreranno in vigore nuove regole per individuare la territorialità Iva dei servizi immobiliari, di cui all'articolo 7-*quater*, lett. a), del Dpr 633/1972, a seguito dell'entrata in vigore delle novità contenute nel regolamento Ue n. 1042/2013. Una delle novità più significative riguarda il collegamento che i servizi devono avere con l'immobile al fine di qualificarli come "relativi" al bene stesso. ▶

Commercio estero

In particolare, costituiscono prestazioni relative a beni immobili i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con i beni immobili (articolo 31-bis del regolamento 1042/2013). Tale nesso, in particolare, sussiste laddove il bene sia un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione, nonché con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene. Sulla questione, l'Agenzia non si era espressa in maniera molto difforme, affermando che le prestazioni di servizi in questione sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile (risoluzione 48/2010), dovendo, cioè, necessariamente, essere collegate ad un bene immobile espressamente determinato e avere per oggetto il bene immobile stesso, il quale deve costituire l'elemento centrale e indispensabile dell'operazione.

Il regolamento in esame elenca inoltre una serie di servizi rientranti tra quelli immobiliari, nonché di operazioni che non vi possono essere ricomprese. Tra i primi:

- l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
- la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;
- la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari, consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
- i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento (la circolare n. 37/2011 non aveva, invece, considerato tali servizi rientranti tra quelli immobiliari).

Invece, non costituiscono, invece, servizi immobiliari, tra gli altri:

- la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;
- la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Relativamente a tali ultimi servizi, viene, dunque, stabilito, conformemente a quanto previsto nella sentenza 27 giugno 2013 della Corte Ue, Causa-155/12, che lo stoccaggio di beni può, in taluni casi, costituire una operazione rilevante ai fini Iva nel paese di ubicazione dell'immobile. Deve essere, quindi, in parte rivista la posizione dell'Agenzia, la quale, nella circolare n. 28/2011, aveva ritenuto non potersi ricondurre le prestazioni di deposito merci alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili.

Al via lo spesometro trimestrale dal 2017

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i dati relativi alle fatture emesse e ricevute

In data 24 ottobre 2016 con Gu n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Commercio estero

In particolare l'art. 4 del decreto ha modificato l'art. 21 del DI 78/2010 in materia di spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

- dati della controparte;
- data e numero fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- ammontare dell'imposta;
- tipologia di operazione.

Per le operazioni suddette, gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate, con tempi e modalità che saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del DI 78/2010).

Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell'Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede anche un credito d'imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 e con un volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, per l'adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell'Agenzia definirà i dettagli del "nuovo spesometro". Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art. 7, dodicesimo comma, del Dpr 605/1973);
2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Ue;
3. la comunicazione annuale delle operazioni con i paesi black list (art. 1 commi da 1 a 3 del DI 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016.

La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l'Iva dovuta per il 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017.

Operazioni intra Ue - Lettere di esclusione dal Vies Controlli sugli elenchi Iva - Richiesta di riammissione

- COMUNICATO STAMPA dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2016. **Operazioni intra Ue: in partenza 60mila lettere di esclusione dal Vies. Conclusi i controlli sugli elenchi Iva, possibile chiedere la riammissione.**

Circa 60mila soggetti Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall'archivio Vies (*Vat information exchange system*). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Perché avviene l'esclusione

I controlli del Fisco sui soggetti Iva iscritti nell'archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più prepedeutici all'avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l'Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L'analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno quindi la lettera di esclusione.

Strada sbarrata ma non "per sempre"

L'effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Un periodo "finestra" durante il quale il contribuente interessato a conservare l'iscrizione può comunque rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L'eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull'archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Fatturazione elettronica Regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture

- COMUNICATO STAMPA dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016. **Fatturazione elettronica. Pronte le regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture.**

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento, firmato oggi dal direttore dell'Agenzia, stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l'opzione ha effetto per l'anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Commercio estero

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal Dlgs n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall'Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).

Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal DI n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglierà l'opzione sarà esonerato dall'adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

Dal 1° gennaio 2017 scatta la trasmissione

Con il provvedimento di oggi sono stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento sono necessarie per consentire ai contribuenti Iva di esercitare l'opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio prossimo, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che eserciteranno l'opzione non saranno tenuti a quest'ultimo adempimento.

Durata ed esercizio dell'opzione

Il provvedimento che disciplina la trasmissione dei dati stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, quest'ultima ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Fatturazione elettronica attraverso Sdi: semplificazione e incentivi

Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l'opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il sistema di interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l'Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l'adempimento di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all'articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Inoltre, gli stessi soggetti – qualora ricevano e effettuino i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata – potranno accedere alla riduzione di un anno dei termini dell'accertamento.

Nuovo ravvedimento operoso Come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte

- COMUNICATO STAMPA dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016. **Nuovo ravvedimento operoso, le Entrate fanno il punto, Ecco come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte.**

Commercio estero



Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l'Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal Dlgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare - che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale - fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l'agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

- per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;
- per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" di cui all'articolo 8 del Dlgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l'errore viene corretto dopo 90 giorni

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

- per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
- per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall'articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l'Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Remind sulle comunicazioni per la compliance

L'Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un'attività che sta andando avanti anche nel 2016.

Indice

STUDI

- Informare sul processo di trasformazione digitale: il prezioso contributo di Assintel Report + **Pag. 83**

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia **Pag. 89**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 90**

Studi

Informare sul processo di trasformazione digitale Il prezioso contributo di Assintel Report +

Nella sua prefazione all'edizione 2016 del prezioso rapporto Assintel sul mercato IT in Italia il presidente di Assintel (l'Associazione Confcommercio delle imprese Ict), Giorgio Rapari, definisce la trasformazione digitale come "un salto quantico, che ci proietta in un cambiamento di paradigma".

Le innovazioni digitali sono, infatti, così profonde, diversificate e, nello stesso tempo, complementari da prospettare un radicale mutamento del modo stesso di vedere e valutare la realtà, di progettare e sviluppare l'attività di impresa.

Anche il ruolo dell'Information Technology cambia, non è soltanto agente della trasformazione, ma parte del percorso di innovazione, che gli strumenti di analisi e monitoraggio devono sapere cogliere. ►

Formazione / Studi

Questa fondamentale esigenza ha portato ad inaugurare l'undicesima edizione della ricerca sul mercato IT in Italia con la rivoluzione di Assintel Report +, la creazione di una piattaforma digitale, che permette ai contenuti dell'analisi di essere divulgati sia in forma cartacea, sia on line con la possibilità di consultare gli argomenti di proprio interesse in una prospettiva di aggiornamento continuo delle conoscenze.

Del resto la "materia digitale" è così ampia, interconnessa ed innovativa da non potere essere assolutamente cristallizzata in un quadro statico.

Le sue applicazioni produttive e commerciali sono così ampie e poco diffuse da richiedere aggiornamenti continui e contributi nuovi per rappresentare agli occhi dei potenziali utenti il processo di trasformazione nel suo divenire.

Il mercato IT esce finalmente dalla crisi e cresce nel 2016 del +3,1%, trascinato dagli investimenti connessi con la trasformazione digitale, le imprese di scala operativa grande e media si dimostrano più abili e pronte ad investire nell'innovazione digitale, il commercio on line B2C conferma il suo passo di carica sfiorando i 20miliardi di euro con un crescita di poco superiore al 17% anno su anno e un promettente contributo all'esportazione di beni e servizi prodotti nel nostro Paese.

Colpisce, in particolare, la distanza che separa le prospettive di business dei nuovi strumenti digitali (Cloud computing, big data, realtà aumentata e lot) e la loro conoscenza presso il pubblico dei consumatori e delle stesse imprese.

Secondo una ricerca di Acquity Group sembra che l'87% della popolazione occidentale non sappia minimamente cosa sia *Internet of things*, spesso abbreviato in *IoT*.

Chi è immerso nell'innovazione in qualità di provider o di utente professionale non si rende conto dell'importanza di divulgare la conoscenza sulle nuove tecnologie, che ai suoi occhi appaiono chiare e di facile lettura, mentre per i neofiti risultano spesso incomprensibili e prive di concreta potenzialità economica.

Non è un caso, quindi, che questa sintetica rassegna delle principali tendenze del mercato IT in Italia si apra con la descrizione, in chiave divulgativa, di 4 fondamentali item del processo di trasformazione digitale.

Cloud computing

Tecnologia che mette a disposizione dati, software e risorse hardware attraverso l'accesso ad un browser internet senza farsi carico dell'acquisto di unità di elaborazione (Cpu), memorie di massa fisse o mobili come ram, licenze software, etc., ma semplicemente pagando il servizio per il tempo e le modalità di utilizzo.

Il Cloud computing funziona con 3 soggetti, il Cloud provider che offre i servizi (dati, software, capacità hardware), il cliente amministratore che configura i servizi offerti dal provider, il cliente finale che utilizza i servizi configurati dal cliente amministratore.

SaaS (Software as a Service), utilizzo di programmi installati su un server remoto, attraverso un server web.

DaaS (Data as a Service), accesso via web ai dati che gli utenti possono scaricare tramite qualsiasi applicazione come se fossero residenti su un disco locale.

HaaS (Hardware as a Service), con questo servizio l'utente utilizza le risorse hardware in remoto per aumentare le sue capacità di elaborazione e gestione delle informazioni.

Utilizzare un servizio di Cloud computing espone l'utente a potenziali problemi di violazione della privacy, perché i dati vengono memorizzati nelle server farms di aziende residenti in stati spesso diversi da quelli dell'utente; inoltre, in caso di comportamento scorretto o malevolo, il Cloud provider potrebbe accedere ai dati personali per eseguire ricerche di mercato e profilazione degli utenti.

IoT

Internet of Things, internet delle cose, è un neologismo per definire l'estensione di internet al mondo degli oggetti concreti: non solo computer, smartphone e tablet, ma tutto ciò che possa avere un'identità elettronica correlata all'ambiente fisico e un software in grado di dialogare e scambiare dati con altri oggetti ugualmente connessi come sensori per il fitness, automobili, radio, impianti di climatizzazione, elettrodomestici, telecamere, complementi d'arredo, in definitiva tutto.

Formazione / Studi

Esempi

- ✓ Le serrande della stanza che si alzano all'ora in cui suona la sveglia.
- ✓ La stampante che procede automaticamente all'ordine delle nuove cartucce via Amazon, quando sta per esaurirsi il toner.
- ✓ Il riscaldamento della casa in montagna che si attiva a distanza dal proprio smartphone


Realtà aumentata

Il termine "realtà aumentata", in inglese "augmented reality", Ar, identifica l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni e immagini che non sarebbero percepibili senza l'ausilio di uno smartphone, o di un Pc dotato di webcam o altri sensori, di occhiali a proiezione sulla retina, di auricolari, tutti strumenti che aggiungono informazioni multimediali alla realtà già normalmente percepita.


Nella realtà virtuale, virtual reality, Vr, le informazioni aggiunte o sottratte sono preponderanti e le persone si trovano immerse in una situazione nella quale la percezione della realtà cambia.

Nella realtà aumentata, Ar, invece, la persona continua a vivere la comune realtà fisica, usufruendo di informazioni aggiuntive.

- ModiFace, società americana specializzata nel riconoscimento facciale, nel 2014 avvia un progetto di realtà aumentata che simula il make up in tempo reale sul proprio volto, con la possibilità di testare il fard, l'ombretto o il fondotinta virtualmente. Attraverso una palette di colori, disponibile su uno specchio virtuale, le utenti possono vedere il prima e il dopo di una particolare scelta estetica.



- Nel 2013 l'azienda Karndean Designflooring, nota nel Regno Unito per i pavimenti lussuosi, ha lanciato una nuova applicazione di realtà aumentata che permette agli utenti di vedere le soluzioni dei pavimenti Karndean in tempo reale, dando modo a progettisti, interior designer e clienti di vedere qualsiasi proposta dei prodotti prima dell'acquisto.



Big Data

Si parla di Big Data quando si ha un dataset talmente grande da richiedere strumenti non convenzionali per estrapolare, gestire e processare informazioni entro un tempo ragionevole, non solo database, ma anche informazioni eterogenee, come immagini, email, dati Gps, contenuti dei social network.

Le potenzialità dei programmi e delle applicazioni che possono gestire con successo i big data si comprendono meglio con un esempio.

Ups, leader mondiale delle spedizioni, immagazzina più di 16 petabytes di dati per monitorare ogni giorno 16,3 milioni di colli in viaggio per 8,8 milioni di consumatori.

I dati riguardano 46mila veicoli per le consegne e includono velocità, direzione, prestazioni di frenata e trasmissione, sono utilizzati, non solo per monitorare le performance quotidiane, ma anche per ridisegnare la mappa dei percorsi effettuati dagli autisti.

Il progetto di ottimizzazione gestionale, Orion (On-Road Integration Optimization and Navigation), avvalendosi anche dei dati provenienti dalle mappe online, può riconfigurare in tempo reale i tragitti che gli autisti devono percorrere.


Nel 2011 questa applicazione di big data ha portato al risparmio di oltre 8,4 milioni di litri di benzina grazie al taglio di 85 milioni di miglia effettuate sulle rotte giornaliere. L'azienda sta sperimentando l'utilizzo dei dati raccolti e degli analytics per ottimizzare l'efficienza dei suoi 2000 voli giornalieri.

Altri esempi di big data sono le micro informazioni raccolte dalle carte di credito o dai bancomat nell'attività di acquisto di milioni di consumatori, che adeguatamente raccolte ed elaborate possono consentire di conoscere meglio i comportamenti di acquisto delle famiglie.

Principali tendenze del mercato IT in Italia

“La combinazione tra effetti recessivi nell'IT ed investimenti in innovazione produce un risultato positivo, ovvero il significativo incremento della spesa IT complessiva del nostro mercato rispetto all'anno scorso e a parità di perimetro. Quel piccolo ma significativo incremento della spesa IT del + 1,7% che nel 2015 confermava un flusso positivo della spesa IT rispetto agli anni precedenti è atteso a fine 2016 con un incremento ancora più significativo che si attesta al + 3,1% (...). Da almeno due anni questa inversione di tendenza attiene anche all'IT sono almeno due i fattori macro che la determinano: la ripresa, sia

La Spesa IT per tipologia nel mercato italiano



Fonte: NEXTVALUE per l'edizione 2016 di ASSINTEL REPORT +

pure molto timida, della spesa consumer e l'impatto che i digital enabler hanno sui processi di digitalizzazione delle imprese (...) con la conseguente rivitalizzazione dell'IT in chiave strategica e di innovazione dei modelli di business, oltre che in chiave di miglioramento di produttività e flessibilità" (Edizione 2016 Assintel Report + pag. 79).

Il Mercato Italiano dell'eCommerce B2C

Tipologia di acquisti Consumer	2016E	Δ 14-13	Δ 15-14	Δ 16E-15
Turismo	8.580	10,8	9,8	7,3
Elettronica, Informatica	2.252	8,0	10,7	11,4
Moda, Abbigliamento e Accessori	2.232	41,2	43,9	44,9
Salute, Welfare e Tempo Libero	1.417	24,5	25,4	25,8
Assicurazioni	1.359	8,8	4,6	0,1
Food e Grocery	1.106	97,8	101,8	102,2
Design, Casa e Arredamento	1.009	52,7	69,6	74,0
Editoria e Media	776	10,0	8,8	6,4
Altro	681	14,7	10,3	2,9
TOTALE	19.412	14,7	16,1	17,2


Fonte: NEXTVALUE per l'edizione 2016 di ASSINTEL REPORT +

Formazione / Studi

“Il mercato B2C dell'eCommerce in Italia vale 19.412 milioni di euro, con una crescita di poco superiore al 17% anno su anno. Gli acquisti online degli italiani si concentrano per il 71% nel mercato interno, ma cresce anche il valore degli acquisti da siti italiani di clienti dall'estero, che costituisce il 20,8% del mercato totale. Il turismo online costituisce ancora una volta il principale segmento dell'eCommerce in Italia, costituendo il 44,2% degli acquisti su Internet, con una crescita annua di sette punti percentuali. Moda, abbigliamento e accessori, quasi a pari merito con il settore dell'elettronica, continua a rappresentare uno dei settori di punta dell'eCommerce per valore sul totale, con una crescita sostenuta rispetto al 2015” (Edizione 2016 Assintel Report + pag. 87).

Nell'arco di 3 anni la gamma di beni e servizi acquistati online si è notevolmente ampliata.

Moda, abbigliamento e accessori sono, infatti, passati da una quota del 6,1% del 2013 a ad una quota dell'11,5% del 2016, analogo exploit ha caratterizzato i segmenti food/grocery, dall'1,1% del 2013 al 5,7% del 2016, e design, casa e arredamento, dall'1,8% del 2013 al 5,2% del 2016.



“Come consuetudine dell'Assintel Report facciamo sempre riferimento alle classificazioni d'impresa per classe dimensionale predisposte dalla Comunità europea, secondo cui la struttura di un mercato è rappresentata dai settori delle imprese top, delle imprese medio grandi, delle imprese medie, delle imprese medio piccole, delle imprese piccole, e, infine, delle imprese micro. Il segmento consumer completa il quadro.

Il trend della spesa IT per classe dimensionale d'impresa continua nella direzione già osservata in anni recenti, per cui si rafforza il primato dei grandi spender che da soli assorbono ben il 64,1% dei volumi complessivi. Questo volume di spesa è generato da circa 1.060 imprese top e da enti o ministeri della pubblica amministrazione, insieme a poche migliaia di medie grandi imprese.

Il resto della spesa IT si frammenta su centinaia di migliaia di imprese medie, medio piccole e piccole e su quasi quattro milioni di micro. Il peso specifico della spesa IT generata da questo elevatissimo numero di organizzazioni vale nel suo insieme il 24,3% del totale (...)” (Edizione 2016 Assintel Report + pag. 89).

La missione della nostra Organizzazione è valorizzare il ruolo della tecnologia digitale con una sistematica azione di divulgazione, informazione e formazione rivolta alla piccole e micro imprese del Terziario nella consapevolezza che il loro accesso al Cloud computing, alla realtà aumentata, al commercio online sia un'imprescindibile leva di competizione del mercato.

Oggi i prodotti artigianali, i format originali e personalizzati delle piccole attività si difendono adeguando comunicazione, merchandising, risorse hardware e software ai nuovi paradigmi della trasformazione digitale.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	107,1	0,563	0,423
Media annua	107,5	111,3	105,1	114,0	104,6	101,1	114,4	91,0	100,6	107,2	105,6	107,1	107,0	1,174	0,880	
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto (*)	102,4	96,9	92,6	77,0	98,1	80,7

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

Commercio Turismo Servizi e Professioni



SINDACALE / SICUREZZA SUL LAVORO

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

CONTRATTI DI LAVORO

- Rinnovo Ccnl impianti sportivi.
- Nota Confcommercio del 22/7/2016. Rinnovo Ccnl dirigenti Terziario
- Accordo di rinnovo del Ccnl dirigenti terziario del 21 luglio 2016.

Inform.
mese

N.
pag.

feb. 1
ott. 2
ott. 6

RAPPORTI DI LAVORO

Ammortizzatori sociali

- Circolare n. 31 del ministero del Lavoro del 20 novembre 2015. Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, relativo al finanziamento di misure di sostegno al reddito in favore di lavoratori del settore call center, in attuazione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
- Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 ottobre 2015. Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in materia di assegno di disoccupazione (Asdi).
- Circolare Inps n. 56 del 29/3/2016. Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, L. n. 208 del 28 dicembre 2015 e decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014.
- Circolare n. 4 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2016. Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, L. n. 208 del 28 dicembre 2015 e decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014.
- Decreto n. 3176 della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia dell'11 aprile 2016. Modalità applicative e specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga riferiti a periodi compresi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 in attuazione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto da Regione Lombardia e parti sociali il 12 gennaio 2016...

feb. 4
apr. 14
mag. 18
mag. 26
giu. 10

Apprendistato

- Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 ottobre 2015. Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- Messaggio Inps n. 24 del 5-1-2016. Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
- Accordo sull'apprendistato di I e III livello.

mar. 13
mar. 39
dic. 1

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
Assunzioni agevolate		
• Circolare Inps n. 178 del 3/11/2015. Circolare 17/2015. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legittimazione e modalità di fruizione dell'esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici e i giornalisti assicurati all'Inpgi. Ulteriori chiarimenti riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privato.	gen.	9
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 17 del 20 maggio 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato art. 1, comma 178, L n. 208/2015. ...	lu./ag.	39
• Circolare Inps n. 89 del 24/5/2016. Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del programma Garanzia giovani. Indicazioni operative. Variazioni al piano dei conti.	lu./ag.	40
• Decreto direttoriale n. 16/II del 3 febbraio 2016.	lu./ag.	49
• Decreto direttoriale n. 78/II dell'8 aprile 2016.	lu./ag.	57
Cigs e mobilità		
• Circolare del ministero del lavoro n. 30 del 9/11/2015. Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.	gen.	23
• Decreto del ministero del Lavoro n. 95075 del 25 marzo 2016. Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.	lu./g.	29
• Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016. Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale (decreto n. 95075).	set.	4
• Decreto del ministero del Lavoro n. 94956 del 10 marzo 2016. Incremento della contribuzione addizionale.	set.	6
• Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 258 del 16 settembre 2016. Assegno di ricollocazione.	dic.	14
Collaborazioni coordinate e continuative		
• Circolare n. 3 del ministero del Lavoro del 1 febbraio 2016. Dlgs n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - Art. 2 e 54 - Collaborazioni coordinate e continuative-Indicazioni operative per il personale ispettivo.	apr.	23
Contratto a termine		
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 7 del 12 febbraio 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/20014 - Diritto di precedenza ed esonero contributivo.	apr.	25

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
Contratti di solidarietà		
• Nota del ministero del Lavoro n. 21091 del 26 ottobre 2015. Precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà - Art.5, commi 5e 8, decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modifiche ed integrazioni - Sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale e licenziamenti in corso di solidarietà . . .	gen.	4
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 3 del 20 gennaio 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Contratto di solidarietà difensivo.	apr.	13
• Risposta a interpello n. 14 del ministero del Lavoro dell'11 aprile 2016. Art. 9. Dlgs n. 124/2004 - Contratto di solidarietà difensivo -Trasformazione part-time in full-time e viceversa.	giu.	4
• Messaggio Inps n. 1769 del 20.4.2016. Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (ex art. 1, DI 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L 19/12/1984, n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del Dlgs n. 148/2015 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data. Maggiorazioni di competenza 2016 e maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. . . .	giu.	6
Contributo di solidarietà		
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 33 del 22 dicembre 2015. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 art. 5, comma 5, L n. 236/1993 regime contributivo previdenziale e assistenziale del contributo di solidarietà. . . .	feb.	9
Dimissioni		
• Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.	mar.	45
• Circolare n. 12 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 marzo 2016. Modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nuova disciplina ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 e del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015.	apr.	9
Disoccupazione		
• Circolare n. 34 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 dicembre 2015. Dlgs n. 150/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"- Prime indicazioni.	feb.	16
• Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016. Articolo 1, comma 310 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"-Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-coll). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti	lu./ag.	17
Distacco		
• Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Attuazione della direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento Imi")	nov.	5
Fondo Est		
• Circolare 1/16 del Fondo Est del 23/6/2016. Contratto del sport - Obbligo iscrizione Fondo Est...	ott.	22

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
Fondo integrazione salariale		
• Messaggio Inps n. 306 del 26-1-2016. Fondo di integrazione salariale. Articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.	apr.	21
• Nota n. 40/3223 del ministero del Lavoro dell'11 febbraio 2016. Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di integrazione salariale.	apr.	27
• Nota Confcommercio n. 74 del 19/9/2016, prot. n. 0008862. Fondo integrazione salariale - Riepilogo normativo Inps - Istruzioni operative per versamento contribuzione.	apr.	27
Inail		
• Circolare Inail n. 92 del 23 dicembre 2015. Abolizione registro infortuni. Rilascio "Cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.	mar.	37
• Circolare Inail n. 31, 2 settembre 2016. Abolizione Registro infortuni. Rilascio "Cruscotto infortuni". Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.	nov.	25
Jobs Act		
• Schema di decreto legislativo. Disposizioni integrative e correttive al Jobs Act.	set.	8
• Schema del ministero del Lavoro. Disposizioni integrative e correttive del Jobs Act.	nov.	2
Lavoratori disabili		
• Nota prot. n. 0001349 del ministero del Lavoro del 4 marzo 2016. Aggiornamenti standard relativi al modello del prospetto informativo disabili e classificazioni standard stabiliti nel decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016.	mag.	7
• Nota Confcommercio n. 36 del 20/4/2016 Prot. 0004332. Collocamento obbligatorio - Criteri e modalità per l'autocertificazione dell'esonero per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.	giu.	16
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 20 del 20 maggio 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004- coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza del congiunto disabile.	lu./ag.	38
Lavoratori extracomunitari		
• Circolare n. 11 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 febbraio 2016. Dpcm 14 dicembre 2015 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2016" - Attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 3 e 4 del decreto.	mag.	8
• Nota del ministero dell'Interno del 3/10/2016, prot. n. 0040579. Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevista dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	dic.	4
Lavoro accessorio		
• Messaggio Inps n. 494 del 4 febbraio 2016. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione Naspi. Precisazioni.	apr.	22
• Circolare Inps n. 68 del 28.4.2016. Modifica delle modalità di acquisto dei voucher telematici.	giu.	18
• Circolare Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2016. Decreto correttivo Jobs Act - Lavoro accessorio - Indicazioni operative.	dic.	7
Lavoro intermittente		
• Risposta a interpello n. 10 del ministero del Lavoro del 21 marzo 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Lavoro intermittente - Artt. 13 e 55, Dlgs n. 81/2015.	mag.	17

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
Legge di stabilità		
• Nota Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (Direzione sindacale sicurezza sul lavoro). Le disposizioni in materia di lavoro nello schema di legge di stabilità 2016. Disegno di legge n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità 2016)	gen.	2
• Nota Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. Legge di stabilità 2016 - Le novità in materia di lavoro.. . . .	feb.	20
Libri obbligatori		
• Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 giugno 2016, prot. n. 11885. Infedele registrazione sul Lul trasferta.. . . .	ott.	20
Maternità		
• Messaggio Inps n. 6704 del 3 novembre 2015. Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.. . . .	gen.	22
• Risposta a interpellato n. 13 del ministero del Lavoro dell'11 aprile 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Disciplina congedi parentali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n. 80/2015.. . . .	giu.	5
• Circolare Inps n. 69 del 28 aprile 2016. Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articolo 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 Tu in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell'art. 24 Tu in materia di conservazione del diritto all'indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili.	lu./ag.	6
Part-Time		
• Decreto interministeriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2016	giu.	2
• Decreto interministeriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2016.	set.	2
Varie		
• Risposta del ministero del Lavoro n. 27 del 15 dicembre 2015. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Applicazione dell'art. 2, comma 2, Dlgs n. 81/2015.	feb.	2
• Convenzione tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lombardia del 2 dicembre 2015.	feb.	11
• Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 marzo 2016 prot. n. 37/5199. Deposito presso le Dtl di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 cpc. Richiesta di parere.. . . .	mag.	15
• Nota del ministero del Lavoro del 10 maggio 2016. Istanza di informazioni e parere per l'installazione di impianti e apparecchiature audiovisivi e/o altri strumenti di controllo. Art. 4, 1 comma, L n. 300/1970 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).	lu./ag.	11
• Nota ministero del Lavoro n. 10744 del 15/2/2016. Istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 L 300/1970, come modificato dal Dlgs n. 151/2015, trasmesse dalla provincia autonoma di Trento	lu./ag.	31
• Nota direttoriale prot. n.4665 del ministero del Lavoro dell'11 agosto 2016. Comunicazione entrata in vigore nuovi standard tecnici, Co, Cliclavoro e Cg.	nov.	24
• Decreto interministeriale 20 giugno 2016. Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese.. . . .	dic.	11
• Messaggio Inps n. 4095 del 12 ottobre 2016. Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Ulteriori indicazioni relativamente allo schema di fidejussione e alla determinazione della contribuzione correlata.	dic.	15

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		
Detassazione		
• Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016. Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili d'impresa con tassazione agevolata.	lu./ag.	2
• Circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016. Premi di risultato e welfare aziendale - Articolo 1, commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).	set.	11
• Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1, comma 288. Modulo deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato.	ott.	27
Modello F24		
• Risoluzione n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2016. Inps -Utilizzo della causale contributo Lacc nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi".	giu.	19
Varie		
• Risoluzione n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2015. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Rimborso chilometrico-art. 51, commi 1 e 5, del Dpr n. 917 del 1986.	gen.	26

Indici generali 2016

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

	Inform. mese	N. pag.
• Orario di lavoro e divisa aziendale - Cass. Sez. lav. 15 gennaio 2014 n. 692 (Dir prat. Lav n. 18/15, pag. 1188).	gen.	26
• Mobbing ed elementi di prova - Cass.sez.lav. 21 gennaio 2014, n. 1149 (Dir. Prat.Lav n. 18/15, pag. 1190).	feb.	26
• Inidoneità lavorativa e recesso - Cass.sez.lav. 12 febbraio 2014, n. 3224 (Dir.Prat.Lav. n. 24/15, pag. 1550).	mar.	52
• Malattia e svolgimento di altra attività - Cass.sez.lav. 28 febbraio 2014, n. 4869 (Dir.Prat.Lav n. 25/15, pag. 1595).	apr.	28
• Stress da lavoro - Cass.sez.lav. 8 maggio 2014, n. 9945 (Dir.Prat.lav. n. 30/15, pag. 1845).	mag.	34
• Sospensione del periodo di prova - Cass.sez.lav. 4 marzo 2015, n. 4347 (Dir.Prat.Lav. n. 5/16, pag. 334).	lu/ag.	64
• Contratto a termine. Trasformazione-Cass.sez.lav. 12 gennaio 2015, n. 262 (Dir.Prat.Lav. n. 1/16, pag. 62).	set.	26
• Patto di prova e specificazione delle mansioni - Cass.sez.lav. 25 febbraio 2015, n. 3852 (Dir.Prat.Lav. n. 4/16, pag. 268).	ott.	32
• Trasferimento del lavoratore - Cass.sez.lav. 18 marzo 2015, n. 5434 (Dir.Prat.Lav. n. 6/16, pag. 401)	nov.	32
• Istituto del distacco - Cass.sez.lav. 7 aprile 2015, n. 6944 (Dir.Prat.Lav. n. 7/16, pag. 468)..	nov.	32

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

• Licenziamento e motivazioni - Cass.sez.lav. 19 dicembre 2013 n. 28426 (Dir.prat.lav. n. 17/15 pag. 1115).	gen.	26
• Malattia e licenziamento - Cass.sez.lav. 28 gennaio 2014 n. 1777 (Dir. Prat.Lav. n. 19/15, pag. 1255). . .	feb.	26
• Licenziamento collettivo - Cass.sez.lav. 3 febbraio 2014, n. 2298 (Dir.Prat.Lav. n. 19/15, pag. 1256).	mar.	52
• Licenziamento e impugnazione - Cass.sez.lav. 8 aprile 2014, n. 8197 (Dir.Prat.Lav. n. 26/15, pag. 1636). . .	apr.	28
• Licenziamento per giusta causa - Cass.sez.lav. 9 aprile 2014, n. 8367 (Dir.Prat.Lav. n. 26/15, pag. 1637).	mag.	37
• Incidente stradale e licenziamento - Cass.sez.lav. 5 maggio 2014, n. 9597 (Dir. Prat.Lav. n. 29/15, pag. 1796).	giu.	20
• Inidoneità fisica. Licenziamento - Cass.sez.lav. 10 marzo 2015, n. 4757 (Dir.Pra.Lav n. 6/16, pag. 398). . .	lu/ag.	64
• Assenza per malattia. Licenziamento - Cass.sez.lav. 13 gennaio 2015, n. 344 (Dir.Prat.Lav. n. 1/16, pag. 63).	set.	26
• Lavoratore distaccato. Licenziamento - Cass.sez.Lav.8 gennaio 2015, n. 57 (Dir.Prat.Lav n. 1/16, pag. 60).	ott.	32
• Fruizione permessi impropria e licenziamento - Cass.sez.lav. 30 aprile 2015, n. 8784 (Dir.Prat.Lav. n. 7/16, pag. 473).	dic.	17
• Lavoratrice madre. Licenziamento. Nullità - Cass.sez.lav. 29 aprile 2015, n. 8683 (Dir.Prat.Lav. n. 7/16, pag. 472).	dic.	17

AMBIENTE POLITICHE ENERGETICHE

AMBIENTE

	Inform. mese	N. pag.
• Conai. Ulteriore diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro dal 1° gennaio 2016.	gen.	51
• Classificazione rifiuti. Chiarimenti dal ministero dell'Ambiente.	gen.	52
• Albo gestori ambientali. Criteri per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5	gen.	52
• Albo gestori ambientali. Integrazioni alle iscrizioni in procedura semplificata	gen.	53
• Aggiornamento Sistri.	feb.	53
• Mud 2016. Pubblicato il decreto che conferma il precedente modello	feb.	54
• Guida Conai 2016. Quadro sinottico del contributo ambientale in seguito a variazioni deliberate	feb.	55
• Conai. Contributo ambientale Conai "espositori di merci". Delibera Cda Conai del 25 novembre 2015.	feb.	56
• Albo gestori ambientali. Diritti annuali di iscrizione con procedura semplificata	feb.	57
• Notizie flash dal Ddl Green Economy. Novità nel campo della gestione dei rifiuti.	mar.	79
• Decreto Milleproroghe. Sistri. Dimezzate sanzioni per mancato pagamento contributo annuale	apr.	55
• Raee. Uno contro zero. Firmato il regolamento che disciplina il ritiro "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	mag.	61
• Albo gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alle comunicazioni telematiche e formazione del responsabile tecnico	mag.	62
• Sistri. Disposizioni dal provvedimento Green Economy. Esclusioni	mag.	63
• Compilazione Mud 2016. Aggiornamento Sistri.	mag.	64
• Albo gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alle comunicazioni telematiche e formazione del responsabile tecnico	giu.	47
• Valutazione d'impatto ambientale regionale – In vigore nuove Linee guida per la procedura di "screening"	giu.	49
• Green Economy – Legge 221/2015: miscelazioni di rifiuti – Disposizioni relative ai rifiuti in discarica	giu.	49
• Sistri – In preparazione nuovo Testi unici	giu.	49
• Dm 30 marzo 2016, n. 78 – Nuovo testi unici Sistri	lu./ag.	91
• Albo gestori ambientali – Cambiano i requisiti per il responsabile tecnico.	lu./ag.	94
• Consorzio nazionali imballaggi (Conai).	lu./ag.	94
• Conai - Incentivi per la regolarizzazione agevolata delle micro e piccole imprese	set.	53
• Dal rapporto del centro di coordinamento sulla raccolta dei Raee in Italia (1° parte).	set.	54
• Ambiente - Legge 154/2016 - Modifica dell'art. 185 del codice ambientale - Esclusione di sfalci e potature dal regime dei rifiuti – Limitazioni	ott.	59
• Conai – Statuto tipo per i consorzi di filiera	ott.	60
• Conoe (Consorzio nazionale trattamento oli per grassi animali e vegetali esausti) - Determinazione contributo. Approvazione statuto-tipo	ott.	60
• Sistri - Manuale operativo e procedure per l'iscrizione e la gestione del fascicolo azienda	ott.	62
• Conai – Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica	nov.	62
• Albo gestori ambientali - modulistica per categoria 6.	nov.	62
• Dal rapporto del Centro di coordinamento sulla raccolta dei Raee in Italia (2a parte)	dic.	45
• Iniziativa Conai per "Tutti in regola"	dic.	47

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
POLITICHE ENERGETICHE		
• Incentivi per l'efficienza energetica. Decreto ministeriale 16 febbraio 2016.	mag.	68
• Pacchetto europeo in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica.	mag.	69
• Diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica o gas - Deliberazione 302/2016	set.	56
• Politiche energetiche - Sistemi di contabilizzazione del calore - Termine per l'adeguamento- Sanzioni dal 1° gennaio 2017	nov.	59
• Riforma del sistema delle tutele di prezzo sul mercato dell'energia elettrica	nov.	60
• Reclami e conciliazione nel settore dell'energia	nov.	61
• Politiche energetiche – Sistemi di contabilizzazione del calore – Termine per l'adeguamento – Sanzioni dal 1° gennaio 2017	dic.	48

TRIBUTARIO

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

	Inform. mese	N. pag.
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Istanze – Modalità e termini di presentazione Chiarimenti (rif. Pr.Ag.Ent.1/12/15; Circ.Ag.Ent. n. 36/2015)	gen.	55
• Equitalia – Rateizzazione nuovi modelli	gen.	58
• Riforma fiscale – Legge delega – Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (rif. Dlgs n. 160/2015)	gen.	59
• Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 96/2015)	gen.	61
• Credito d'imposta per imprese che assumono detenuti semiliberi - Modalità e termini di fruizione – Codice tributo (rif. Pr.Dir.Ag.Ent.27/11/15; Ris.Ag.Ent. n. 102/2015)	gen.	61
• Legge di stabilità anno 2016 (rif. L n. 208/2015)	feb.	81
• Interpelli antielusivi – Gestione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 104/2015)	feb.	81
• Utilizzo in compensazione del credito d'imposta Irap – Versamento tramite modello F24 – Istituzione codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 105/E/2015)	feb.	83
• Agenzia delle Entrate – Servizi sul telefonino (rif. Com.St.Ag.Ent. 21/12/2015)	feb.	83
• Reverse charge – Chiarimenti concernenti l'ambito applicativo nel settore edile (rif. Circ.Ag.Ent. n. 37/E/2015)	feb.	84
• Iva – Dichiarazioni d'intento precompilate – Semplificazione degli adempimenti	feb.	85
• Riforma del processo tributario – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 38/E/2015)	mar.	81
• Istanza di interpello – Disposizioni di attuazione (rif. Pr.Ag.Ent. 4/1/2016)	mar.	85
• Canone Rai – Pagamento (rif. Com.St.Ag.Ent. e Rai 13/1/16)	mar.	87
• Iva – Compensazione – Crediti indebitamente utilizzati – Versamento – Istituzione codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 3/2016)	mar.	87
• Strutture ricettive turistico-alberghiere – Riqualficazione e miglioramento – Credito d'imposta - Istituzione codice tributo (rif. Pr.Dir.Ag.Ent.14/1/16; Ris.Ag.Ent. n. 5/201)	mar.	88
• Mod. 730 precompilato – Trasmissione spese mediche al "Sistema tessera sanitaria" – Proroga (rif. Pr.Ag.Ent. 31/7/2016; Com. St. Ag.Ent. 21/1/16)	mar.	89
• Mod. 730 precompilato – Trasmissione spese mediche al "Sistema tessera sanitaria" – Opposizione Modifiche (rif. Pr.Ag.Ent. 26/1/2016)	mar.	93
• Enti non commerciali – Credito d'imposta – Compensazione –Istituzione del codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 6/2016)	mar.	93
• Assistenza fiscale – Eccessi di versamento di ritenute e rimborsi – Disapplicazione di sanzioni (rif. Ris.Ag.Ent. n. 7/2016)	mar.	94
• Studi di settore – Approvazione modelli (rif. Pr.Ag.Ent. 29/1/2016)	mar.	95
• Modello 730 precompilato – Spese sanitarie – Faq	mar.	96
• Iva – Reverse charge – Estensione alla cessione di console da gioco, tablet pc e laptop per contrastare le frodi Iva (rif. Dlgs n. 24/2016)	apr.	62
• Dichiarazioni e contratti di locazione – Conservazione – Modifiche (rif. Pr.Dir.Ag.Ent.17/2/16)	apr.	63
• Iva – Contributi pubblici – Detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale (rif. L n. 21/2016)	apr.	63
• Questioni interpretative (rif. Circ.Ag.Ent. n. 3/2016)	apr.	64
• Mod. F24 – Versamenti – Codici tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 13/2016)	mag.	71
• Sanzioni amministrative – Applicazione del "favor rei" agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 (rif. Circ.Ag.Ent. n. 4/2016)	mag.	73
• Acquisto strumenti musicali – Credito d'imposta in favore del produttore o del rivenditore – Modalità attuative (rif. Pr. Dir.Ag.Ent. 8/3/16)	mag.	74
• Controllo formale dichiarazioni – Versamento con Mod. F24 – Ridenominazione di alcuni codici tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 11/2016)	mag.	76

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
• Ricerca e sviluppo – Credito d'imposta – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 5/2016)	mag.	77
• Studi di settore – Modifiche – Approvazione (rif. DmEc.Fin. 17/3/2016)	mag.	82
• Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali – Detrazione – Cessione credito – Modalità (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 22/3/2016)	mag.	82
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Termine per l'invio della documentazione – Proroga (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 23/3/2016)	mag.	84
• Mod. 730-4 – Risultati contabili – Comunicazione per la ricezione in via telematica (rif. Ris.Ag.Ent. n. 15/2016)	mag.	84
• Canone Rai – Dichiarazione sostitutiva – Modello (rif. Pr.Ag.Ent. 24/3/2016)	mag.	85
• Operazioni black list – Comunicazione – Proroga (rif. Pr.Ag.Ent. 25/3/2016)	mag.	86
• Mod. F24 – Utilizzo – Estensione – Provvedimento Agenzia Entrate 17 marzo 2016 – Codici tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 16/2016)	mag.	87
• Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani coppie (rif. Circ.Ag.Ent. n. 7/2016)	mag.	90
• Regime forfetario (rif. Circ.Ag.Ent. n.10/2016)	giu.	51
• Start-up innovative – Investimento – Incentivi fiscali (rif. DmEc.F.25/2/16)	giu.	55
• Interpelli – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 9/2016)	giu.	57
• Somme assoggettate a tassazioni in anni precedenti e non dedotte dal reddito complessivo - Richiesta di rimborso (rif. DmEc.F. 5/4/2016)	giu.	61
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Ulteriori chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 11/2016)	giu.	62
• Perdite pregresse – Nuovo modello dell'istanza di computo in diminuzione – Approvazione (rif. Pr.Ag.Ent. 8/4/2016)	giu.	65
• Chiarimenti interpretativi (rif. Circ.Ag.Ent. n. 12/2016)	giu.	67
• Studi di settore – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale (rif. Pr.Ag.Ent. 13/4/2016)	giu.	69
• Requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo (rif. Pr.Ag.Ent. 14/4/2016)	giu.	75
• Acquisto strumenti musicali nuovi – Credito d'imposta – Codice tributo – Istituzione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 26/2016)	giu.	76
• Rateazione somme chieste in pagamento all'Agenzia delle Entrate – Decadenza – Riammissione (rif. Circ.Ag.Ent. 22/4/2016)	giu.	77
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Documenti da allegare alla domanda – Termine (rif. Com.St.Ag.Ent. 22/4/2016)	giu.	78
• Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni – Affrancamento del saldo di rivalutazione – Codici tributo – Ridenominazione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 30/2016)	giu.	79
• Acquisto strumenti musicali – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 15/2016)	giu.	80
• Ritardato pagamento somme iscritte a ruolo – Interessi di mora – Fissazione (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 27/4/2016)	giu.	80
• Contratto di locazione – Modello 730/2016 e Unico PF 2016 (rif. Ris.Ag.Ent. n. 31/E/2016)	giu.	81
• Pagamenti dovuti a seguito attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 17/2016)	lu./ag.	100
• Irpef – Spese relative alle tasse universitarie –Detraibilità (rif. Miur 29/4/2016)	lu./ag.	103
• Iva – Rimborso in via prioritaria – Contribuenti ammessi (rif. DmEc.Fin. 29/4/2016)	lu./ag.	103
• Interpello sui nuovi investimenti – Modalità applicative (rif. DmEc.Fin. 29/4/2016)	lu./ag.	104
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Istanze – Attribuzione competenza (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 6/5/2016)	lu./ag.	106
• Irpef – Chiarimenti interpretativi (rif. Circ.Ag.Ent. n. 18/2016)	lu./ag.	106
• Legge di stabilità 2016 – Primi chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 20/2016)	lu./ag.	108
• Interpello – Nuovi investimenti – Istanze – Trattazione – Ufficio competente (rif. Pr.Ag.Ent. 20/5/2016)	lu./ag.	112
• Iva – “Reverse charge” per le cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop (rif. Circ.Ag.Ent. n. 21/2016)	lu./ag.	113
• Super ammortamento – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 23/2016)	lu./ag.	115
• Investimenti in start-up innovative – Somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali – Versamento – Codici tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 44/2016)	lu./ag.	118

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
• Assegnazione e cessioni di beni e servizi – Trasformazione in società semplice – Estromissione dei beni dell'imprenditore individuale – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent.n. 26/2016)	set.	57
• Iva – Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del Moss (rif. Circ.Ag.Ent. n. 22/E/2016)	set.	65
• Lavoratori impatriati – Opzione per il regime agevolativo – Disposizioni attuative (rif. Pr.Ag.Ent.29/3/2016; DmEc.Fin. 26/5/2016)	set.	74
• Studi di settore – Periodo d'imposta 2015 (rif. Circ.Ag.Ent. 24/2016)	set.	75
• Interpello sui nuovi investimenti – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 25/2016)	set.	80
• Fattura elettronica "B2B" – Fase di sperimentazione – Documentazione tecnica per l'utilizzo del "Sistema di interscambio" ("Sdl")	set.	84
• Convegno de "Il Sole-24Ore" per i 130 anni del catasto – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent.n. 27/2016)	set.	85
• Studi di settore – Nuove informazioni contenute nel cassetto fiscale (rif. Com. St. Ag.Ent. 14/6/2016)	set.	87
• Adempimento collaborativo – Interpello (rif. Dm Ec. Fin. 15/6/2016)	set.	87
• Credito di imposta – Imprese dell'esercizio cinematografico – Codice tributo (rif. Pr.Ag.Ent. 20/6/2016; Ris.Ag.Ent. n. 49/E/2016)	set.	89
• Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo – Studi di settore – Collaborazione coordinata e continuativa – Cessazione rapporto – Mancata tassazione ordinaria della quota eccedente il milione di euro – Varie categorie reddituali (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 1/6/2016; Pr.Ag.Ent.21/06/2016; Pr.Ag.Ent. 24/6/2016)	set.	90
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Termine per la presentazione o integrazione della documentazione (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 27/6/2016)	set.	92
• Distributori automatici – Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 30/6/2016)	set.	93
• Fatturazione elettronica B2B – Applicazione gratuita dell'Agenzia delle Entrate (rif. Com.St.Ag.Ent. 1/7/2016)	set.	94
• Rimborsi Iva – Chiarimenti delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014 (rif. Circ. Ag.Ent. n. 33/2016)	ott.	63
• Cartelle esattoriali – Crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la Pa – Compensazione (rif. DmEc.Fin.27/6/16)	ott.	68
• Canone Rai uso privato – Addebito in bolletta – Chiarimenti – Faq	ott.	68
• Canone Rai uso privato – Istanza di rimborso (rif. Pr.Ag.Ent. 2/8/16)	ott.	70
• Legge europea 2015-2016 – Disposizioni fiscali	ott.	71
• Agevolazioni per autotrasportatori – Anno 2016 (rif. Com.St.Ag.Ent. 5/7/16)	ott.	74
• Adempimento spontaneo – Soggetti destinatari di un Processo verbale di constatazione – Comunicazione (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 15/7/16)	ott.	74
• Iva – Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali (rif. Circ.Ag.Ent. n. 31/2016)	ott.	75
• Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 55/2016)	ott.	77
• Start-up innovative – Costituzione – Registrazione atti costitutivi – Versamento imposte, sanzioni ed interessi – Istituzione codice tributo (rif. Pr.Ag.Ent. 19/7/16; Ris..Ag.Ent. n. 56/2016)	ott.	78
• Imprese di autotrasporto – Credito d'imposta per la formazione professionale – Utilizzo in compensazione – Codice tributo – Istituzione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 59/2016)	ott.	79
• Iva – Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici – Regime speciale Moss (rif. Pr.Ag.Ent. 26/7/16)	ott.	80
• Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dal convivente more uxorio – Detrazione Irpef – Legittimità (rif. Ris.Ag.Ent. n. 64/2016)	ott.	81
• Spese sanitarie – Dichiarazione dei redditi precompilata (rif. Pr.Ag.Ent. 29/7/16)	ott.	82
• Ricerca e sviluppo – Credito d'imposta – Chiarimenti (rif. Ris.Ag.Ent. n. 66/2016)	ott.	83
• Spese di istruzione – Servizi scolastici integrativi – Detraibilità (rif. Ris.Ag.Ent. n. 68/2016)	ott.	84
• Convenzioni per evitare doppie imposizioni sul reddito – Elenco Stati (rif. DmEc.Fin. 9/8/16)	ott.	85
• Regime di adempimento collaborativo – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 38/2016)	nov.	63
• Trasmissione telematica operazioni Iva (rif. Dm Ec.Fin. 4/8/2016)	nov.	68
• Spese sanitarie – Comunicazione dati – Sistema tessera sanitaria (rif. DmEc.Fin. 1/9/2016)	nov.	69
• Attività di servizi relativi a monete virtuali – Trattamento fiscale (rif. Ris.Ag.Ent. n. 72/2016)	nov.	70

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
• Iva – Scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”) - Limiti all'applicazione (rif. Ris.Ag.Ent. n.75/2016)	nov.	71
• Mod. 730 precompilato – Trasmissione spese sanitarie e spese veterinarie (rif. Pr.Ag.Ent. 15/9/2016)	nov.	72
• Canone Rai uso privato – Richiesta di rimborso – Chiarimenti (rif. Com.St.Ag.Ent. 15/9/2016)	nov.	74
• Modello Unico - Quadro RW (rif. Ris.Ag.Ent. n. 77/2016)	nov.	75
• Spese sanitarie - Comunicazione dati – Sistema tessera sanitaria – Specifiche tecniche e modalità operative – Dichiarazione redditi precompilata (rif. DmEc.Fin. 16/9/2016)	nov.	75
• Studio di settore WG68U – Modifica (rif. Dm Ec.Fin. 26/9/2016)	nov.	76
• Aliquote Iva per la cessione del latte (rif. Ris.Ag.Ent. n. 85/2016)	nov.	77
• Studi di settore – Semplificazione dei modelli	nov.	78
• Dichiarazione dei redditi – Persone fisiche – Inviti a regolarizzare errori - Ravvedimento – Guida operativa Agenzia Entrate	nov.	78
• Soppressione Equitalia – Definizione agevolata dei ruoli (rif. DI n. 193/2016)	dic.	49
• “Patent box” – Chiarimenti (rif. Ris.Ag.Ent. n. 81/2016)	dic.	52
• “Paesi a fiscalità agevolata – Costi – Deducibilità – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 39/E/2016)	dic.	53
• Perdite pregresse – Nuovo modello di istanza di computo in diminuzione (rif. Pr.Ag.Ent. 12/10/2016)	dic	55
• Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Regolarizzazione – Ravvedimento operoso (rif. Circ. Ag.Ent. n. 42/2016)	dic.	56
• Contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore – Risoluzione – Trattamento fiscale (rif. Ris.Ag.Ent. n. 91/2016)	dic.	58
• Potenziamento della riscossione – Recupero evasione – Iva (rif. DI n. 193/2016)	dic.	60
• Dichiarazione integrativa a favore (rif. DI n. 193/2016)	dic.	63
• Ravvedimento operoso – Dichiarazione dei redditi (rif. Com.St.Ag.Ent.26/10/2016)	dic.	64
• Definizione agevolata dei ruoli – Pubblicazione modulo – Equitalia (rif. DI n. 193/2016)	dic.	65

TRIBUTI LOCALI

• Imu – Tasi – Abitazione in comodato ai familiari – Riduzione base imponibile – Modalità applicative (rif. Ris.Dip.Fin. n. 1/2016)	apr.	57
• Imu – Tasi – Coefficienti per i fabbricati a valore contabile – Aggiornamento (rif. DmEc.Fin. 29/2/16)	apr.	60
• Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili (rif. D.Intermin. 24/2/2016)	giu.	82
• Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili (rif. Circ.Ag.Ent. n. 1/DF/2016)	giu.	83
• Irap – Definizione di “autonoma organizzazione” (rif. Sent.CC,Sez.Unite 10/5/16)	lu./ag.	97
• Tosap – Cosap – Versamento – Mod. F24 – Codici tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 39/E/2016)	lu./ag.	99

Indici generali 2016

LEGALE

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Legge regionale di semplificazione 2015 – Lr n. 38 del 2015	gen.	65
• Legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208	feb.	87
• Decreto legge Milleproroghe 2016 – DI 30 dicembre 2015, n. 210	mar.	99
• Decreto legge Milleproroghe - Legge di conversione n. 21 del 25 febbraio 2016 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale	apr.	67
• Start-up innovative: pubblicato il modello standard per la costituzione delle Srl.	mag.	93
• Disciplina delle cessioni a fini solidaristici: approvate le linee guida regionali	giu.	87
• Legge regionale di semplificazione 2016 – Lr n. 14 del 2016	lu./ag.	121
• Commercio su aree pubbliche: pubblicate sul Burl le nuove disposizioni attuative regionali	set.	95
• Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2015-2016	ott.	87
• Legge di delegazione europea 2015	nov.	81
• Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale – Legge n. 154/2016	dic.	67

CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI

• Direttive e calendario 2016 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. . . .	feb.	96
--	------	----

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

• Dlgs 4 dicembre 2015, n. 204 - Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici	mar.	108
• Dlgs n. 6/2016 - Recepimento della direttiva 2014/40 Ue che abroga la "direttiva sui prodotti del tabacco" (direttiva 2001/37/Ce)	mar.	110
• Depenalizzazione ed abrogazione di reati - Decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016	apr.	69
• Modifiche e abrogazioni di disposizioni di legge che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione – Dlgs 10/2016	apr.	72
• Camera di commercio: diritto annuale	apr.	73
• Pec attiva	apr.	75
• Estetisti: pubblicato il nuovo regolamento regionale sulla disciplina dell'attività	mag.	94
• Impianti di distribuzione carburanti non assistiti (ghost): introdotte modifiche con la legge europea regionale 2016	mag.	99
• Assegnazione aree pubbliche per l'esercizio delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e rivendite di quotidiani e periodici: approvato documento unitario delle Regioni	giu.	92
• Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche: pubblicata la nuova legge regionale	giu.	94
• Commercio su aree pubbliche – Legge regionale n. 10/2016 – Modifiche alla Lr 6/2010	lu./ag.	135

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
DISCIPLINA DEL TURISMO		
• Modifiche alla legge regionale n. 27/2015 in materia di turismo – Lr n. 2/2016	apr.	78
• Agenzie di viaggio e turismo: circolare regionale in ordine alla applicazione della Lr n. 27/2015.	mag.	100
DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA		
• Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti – Comunicato ministero della Salute del 26 novembre 2015.	gen.	79
• Attuazione direttiva 2014/63/UE sul miele – Dlgs 7 gennaio 2016, n. 3.	mar.	112
• Ingredienti coloranti - Linee guida del comitato permanente per la catena alimentare della commissione . . .	mar.	120
• Prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale – Circolare ministero della Salute 47415 del 22 dicembre 2015.	mar.	121
• Prodotti fitosanitari: approvate modifiche in materia di applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile	mag.	100
• Etichettatura facoltativa carni bovine – Indicazioni applicative e modifica del Dm 16 gennaio 2015 – Dm 20 maggio 2016.	set.	96
• Commercializzazione olio di oliva – Sanzioni per violazione regolamento Ue n. 29/2012 e (Cee) n. 2568/1991 – Dlgs 23 maggio 2016, n. 103.	set.	97
• Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria – Modifiche al Dm 21 settembre 2005 – Dm 26 maggio 2016	ott.	90
VARIE		
• Pubblicato il nuovo codice degli appalti	giu.	94
• Tutela della privacy: vademecum del Garante	giu.	94
• Segnalazione diffusione bollettino	lu./ag.	139
• Segnalazione bollettino in circolazione	dic.	73

BANDI E FINANZIAMENTI

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Ministero dello Sviluppo economico: Iniziativa "Imprese a tasso zero"	gen.	81
• Inail: Bando Isi - Incentivi per la sicurezza delle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	feb.	103
• Inail: Bando Isi - Incentivi per la sicurezza delle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	mar.	123
• Comune di Milano: bando "Cantieri linea metropolitana 4"	apr.	81
• Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia: proroga bando "Fare impresa in franchising"	mag.	103
• Comune di Milano: bando "Franchising"	giu.	95
• Comune di Milano: bando "Cantieri linea metropolitana 4" - Spese di gestione	lu./ag.	141
• Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	set.	103
• Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	ott.	99
• Regione Lombardia: proroga del bando "Impresa sicura"	nov.	90
• Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	dic.	75

FINANZIAMENTI

• Regione Lombardia: Contributi a favore di edicole e librerie	gen.	82
• Ministero dello Sviluppo economico: Iniziativa "Imprese a tasso zero".	feb.	105
• Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia: Bando "Fare impresa in franchising".	mar.	125
• Inail: Bando Isi - Incentivi per la sicurezza delle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	apr.	82
• Regione Lombardia: modifiche bando "Lombardia concreta"	mag.	104
• Ministero dello Sviluppo economico: nuova legge Sabatini	giu.	96
• Cciao Milano e Cciao Monza e Brianza: bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese	lu./ag.	143
• Comune di Milano: "Cantieri linea metropolitana 4" - Secondo bando "Investimenti"	set.	104
• Comune di Milano: terzo bando "Cantieri linea metropolitana 4"	ott.	201
• Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	nov.	90
• Cciao Milano: bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.	nov.	90
• Cciao Milano: bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.	dic.	76

COMMERCIO ESTERO

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Hong Kong fuori dalle black list fiscali.	gen.	83
• Pagamento dei diritti doganali con bonifico: i chiarimenti delle Dogane	feb.	107
• Interpello Iva europeo – Cross Border Ruling	mar.	127
• Accordo di libero scambio Ue-Corea del Sud: status di esportatore autorizzato	apr.	83
• Rimborso Iva oltre i termini: nullo anche se la Corte Ue dichiara illegittima la norma	mag.	105
• Unione europea: il nuovo quadro normativo di riferimento per il commercio internazionale	giu.	97
• Riesame delle autorizzazioni Aeo	lu./ag.	145
• Nuove riduzioni ed esenzioni per i dazi sui prodotti di tecnologia dell'informazione (Ita – Information Technology Agreement). Regolamento di esecuzione Ue 1047 del 28 giugno 2016.	set.	105
• Trasporto marittimo: la convenzione Solas per la verifica del peso del container	ott.	103
• Intrastat, pulizie di archivio.	nov.	93
• Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – 3 ottobre 2016 – Operazioni Intra Ue: in partenza 60mila lettere di esclusione dal Vies. Conclusi i controlli sugli elenchi Iva, possibile chiedere la riammissione	nov.	94
• La territorialità Iva dei servizi immobiliari	dic.	77
• Al via lo spesometro trimestrale dal 2017	dic.	78

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

• Comunicazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 11 novembre 2015 – Unione Europea e Cina. ...	gen.	86
• La riforma della disciplina dei marchi dell'Unione europea (Regolamento Ue 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015). Sintesi	mag.	107
• Circolare Agenzia delle Dogane – 22 marzo 2016 – Regolamento Ue 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento Ce n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento Ce n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento Ce n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e che abroga il regolamento Ce n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).	mag.	107
• Definizione di esportatore. Allegato A alle Linee guida export. Nota dell'Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016	set.	144

LEGISLAZIONE NAZIONALE

• E-commerce e consumatori finali: corrispettivi non più da certificare.	gen.	84
• Circolare 20/D Agenzia delle Dogane – 21 dicembre 2015. Provvedimento riepilogativo delle istruzioni tecnico-operative e procedurali fino a qui emanate inerenti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Concetto di “pagamento” - Ritardi - Applicabilità della sanzione di cui all'art. 13 del Dlgs n. 471/97 nonché degli interessi ex art. 86 Dpr 43/73.	feb.	109

Indici generali 2016

	Inform. mese	N. pag.
• Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, 29 dicembre 2015 Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota Cross Border Ruling promosso dal Forum dell'Ue sull'Iva.	mar.	129
• E-commerce – Sistema Moss – Commercio elettronico diretto – Fatture scontrini e ricevute – Decreto del 27/10/2015 – Ministero Economia e Finanze	mar.	131
• Agenzia delle Dogane - Nota del 29 settembre 2016 – Prove di origine in Taric	nov.	95
• Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – 3 ottobre 2016 – Operazioni Intra Ue: in partenza 60mila lettere di esclusione dal Vies. Conclusi i controlli sugli elenchi Iva, possibile chiedere la riammissione	dic.	80
• Fatturazione elettronica – pronte le regole per la trasmissione dei dati delle fatture.	dic.	80
• Nuovo ravvedimento operoso, le Entrate fanno il punto. Ecco come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte	dic.	81

Indici generali 2016

Inform. mese	N. pag.
-----------------	------------

FORMAZIONE / STUDI**FORMAZIONE / STUDI**

• Le proposte di formazione a valere sull'Avviso di sistema 2/14 del Fondo ForTe	gen.	87
• Quadro di sintesi sull'evoluzione dei contratti di rete in Italia.	gen.	91
• Nella destinazione d'uso delle aree di trasformazione urbana un'alternativa possibile alla formula tradizionale del centro commerciale	feb.	115
• Innovazione delle Pmi nella distribuzione al dettaglio alimentare.	mar.	133
• Migliora la congiuntura, ma non cresce l'occupazione.	apr.	85
• Le determinanti della produttività	mag.	169
• Sicurezza, democrazia e innovazione digitale: vecchie e nuove determinanti dello sviluppo economico ..	giu.	99
• Le Piccole e Medie Imprese oltre la crisi	lu./ag.	151
• Recuperare l'efficienza della spesa pubblica per ridurre la pressione fiscale.	set.	147
• Spesa alimentare stazionaria in uno scenario mutevole per la funzione di consumo e la distribuzione al dettaglio.	ott.	105
• Il digitale cresce e traghetta il mercato IT fuori dalla crisi: sintesi di Assintel Report +	nov.	97
	dic.	83

INDICATORI STATISTICI

• Il costo della vita in Italia	gen.	94
• Indice delle vendite al dettaglio	gen.	95
• Il costo della vita in Italia	feb.	123
• Indice delle vendite al dettaglio	feb.	124
• Il costo della vita in Italia	mar.	138
• Indice delle vendite al dettaglio	mar,	139
• Il costo della vita in Italia	apr.	92
• Indice delle vendite al dettaglio	apr.	93
• Il costo della vita in Italia	mag.	175
• Indice delle vendite al dettaglio	mag.	176
• Il costo della vita in Italia	giu.	104
• Indice delle vendite al dettaglio	giu.	105
• Il costo della vita in Italia	lu./ag.	156
• Indice delle vendite al dettaglio	lu./ag.	157
• Il costo della vita in Italia	set.	153
• Indice delle vendite al dettaglio	set.	154
• Il costo della vita in Italia	ott.	111
• Indice delle vendite al dettaglio	ott.	112
• Il costo della vita in Italia	nov.	102
• Indice delle vendite al dettaglio	nov.	103
• Il costo della vita in Italia	dic.	89
• Indice delle vendite al dettaglio	dic.	90

